



**VARIANTE PARZIALE AL PROGRAMMA
PROVINCIALE ATTIVITA' ESTRATTIVE PER
L'INDIVIDUAZIONE DI UN BACINO
ESTRATTIVO RELATIVO ALLA TIPOLOGIA DI
MATERIALE "CALCARE STRATIFICATO"
DELLE FORMAZIONI DELLA MAIOLICA E
DELLA SCAGLIA ROSSA**

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

**RAPPORTO PRELIMINARE RELATIVO ALLA
PROCEDURA DI SCOPING DI CUI ALL'ART 13
DEL D.LGS. 152/06 E SS.MM.II.**

Gruppo di lavoro:

**Coordinatore del gruppo di lavoro e
Responsabile del Procedimento di variante**
Massimo Orciani - Responsabile dell'Area

gruppo di lavoro:

Cristiano Blasetti
Andrea Cartaro
Valeria Frazzica
Antonella Fuselli
Fabio Gagliardi
Francesca Galletti
Marco Mancini
Maria Cristina Rotoloni



data: settembre 2018

Sommario

SEZIONE 1 – CONTENUTI GENERALI	4
1.1 Descrizione della variante parziale al PPAAE - normativa di riferimento, scopo del documento e impostazione	4
1.1.1 Normativa di riferimento – cronistoria PPAAE – motivi variante parziale	4
Annullamento parziale del PPAAE – procedure avviate – stato attuazione PPAAE vigente - motivi della variante	7
Stato di attuazione PPAAE vigente – descrizione variante parziale	8
1.1.2 Scopo e impostazione del documento	9
1.2 Fasi e soggetti coinvolti nelle consultazioni preliminari	10
1.2.1 Assoggettabilità a VAS	10
1.2.2 Fasi e tempi del processo di VAS	11
Redazione del rapporto preliminare	11
Elaborazione del Rapporto Ambientale	12
Pubblicità e consultazioni	13
Valutazione RA – esiti consultazioni – parere motivato – approvazione definitiva	13
Monitoraggio degli effetti e verifica degli obiettivi	13
1.2.3 Soggetti coinvolti nelle consultazioni preliminari VAS	14
1.3 Verifica di coerenza esterna	18
PPAR – Piano Paesistico Ambientale Regionale	18
Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)	20
Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE)	20
Piano Forestale Regionale (PFR)	21
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)	22
Piano di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria Ambiente (PRMQAA)	23
Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Centrale (PGDAC)	24
Piano di Tutela delle acque (PTA)	24
Piano d’Ambito (PdA)	25
Piano Regolatore degli acquedotti	26
Piano Territoriale di Coordinamento (PTC)	26
Piano Regolatore Generale (PRG)	27
Piano Comunale di Classificazione acustica	27
Strategia Regionale d’Azione ambientale per la Sostenibilità (STRAS)	28
Rapporto con la normativa in materia di Natura 2000	29
Rete Ecologica Regionale (R.E.M)	30
Piano Faunistico Provinciale 2012-2017	30
Piano e Regolamento del Parco Naturale Regionale Gola della Rossa – Frasassi	31
1.4 Ambito di influenza (territoriale e ambientale)	31
1.5 Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento	35
SEZIONE 2 – CONTENUTI RELATIVI ALLO SCREENING	36
SEZIONE 3 – CONTENUTI RELATIVI ALLO SCOPING	36
3.1 Ragione delle scelte	36
3.2 Possibili strategie	40
3.3 Impostazione del Rapporto Ambientale	41
3.3.1 Sez. D - Valutazione degli effetti	42
3.3.2 Sez. E - Proposta di monitoraggio	44
3.4 Allegati	47

PREMESSA

La Valutazione Ambientale Strategica, o più semplicemente VAS, è un processo finalizzato ad integrare considerazioni di natura ambientale nei Piani o nei Programmi, al fine di valutarne gli effetti ambientali prima della loro approvazione, durante il loro periodo di validità e al termine dello stesso.

La normativa che disciplina il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica a livello nazionale è il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, parte seconda, articoli dal n. 4 al 18. Tale Decreto recepisce quanto disposto dalla Direttiva Europea n. 42 del 27 giugno 2001 in merito alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale.

Il Decreto 152 del 2006, definito testo unico ambientale, è stato successivamente integrato e modificato dal Decreto Legislativo n. 4 del 2008 che apporta sostanziali modifiche e integrazioni introducendo gli articoli 3-bis e 3-sexies e sostituendo tutta la parte seconda dagli articoli 4 al 52, e dal Decreto Legislativo n. 128 del 2010 che introduce sostanzialmente il titolo III bis relativo all'autorizzazione integrata ambientale.

Le regioni e le province autonome hanno invece legiferato in merito alla VAS emanando in alcuni casi norme organiche a disciplina dell'intera procedura, in altri casi norme relative alla semplice identificazione delle competenze proprie e degli altri enti locali, dei criteri per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, oltre all'individuazione di ulteriori modalità di identificazione dei piani e programmi da sottoporre a VAS e delle modalità di partecipazione alla procedura da parte delle regioni e province autonome limitrofe.

Nella Regione Marche, la Legge Regionale n. 6 del 12 giugno 2007, entrata in vigore il 6 luglio 2007, rappresenta la prima applicazione in ambito regionale della citata direttiva 2001/42/CE. Tale norma introduce infatti la Valutazione Ambientale Strategica e demanda la puntuale definizione delle procedure applicative e metodologiche ad apposite Linee Guida.

Il presente Rapporto Preliminare, redatto ai fini della procedura di scoping di cui all'art. 13 del D.Lgs 152/2006, è stato in particolare predisposto dall'Autorità Procedente (gruppo di lavoro appositamente costituito con Determinazione n. 30 del 16/01/2018 in capo al Dirigente del I Settore Dott. Fabrizio Basso) e viene inviato sia all'Autorità Competente (Settore IV Area Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali VAS in capo al Funzionario incaricato di Alta Professionalità con delega delle relative funzioni Dirigenziali Arch. Sergio Bugatti), sia a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA), al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel successivo Rapporto Ambientale.

Gli elementi minimi da considerare nella redazione del presente Rapporto, sono contenuti nel D.Lgs. n. 152/06 e nell'allegato III dell'“*Aggiornamento delle Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D. Lgs 152/06 così come modificato dal D. Lgs 128/2010*” approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1813 del 21/12/2010, in conformità al quale il presente documento è stato elaborato.

SEZIONE 1 – CONTENUTI GENERALI

1.1 Descrizione della variante parziale al PPAE - normativa di riferimento, scopo del documento e impostazione

1.1.1 Normativa di riferimento – cronistoria PPAE – motivi variante parziale

Come già in parte evidenziato nella premessa i riferimenti normativi vigenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica, che saranno oggetto di specifico approfondimento in fase di redazione del Rapporto Ambientale, sono di seguito elencati:

Normativa Comunitaria:

Sulla base dei principi di tutela ambientale, sviluppo sostenibile e partecipazione del pubblico alle decisioni pianificatorie, è stata emanata la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, la quale si pone “*l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile*”. Nel caso di piani e programmi da sottoporre a valutazione ambientale tale normativa prevede che venga redatto, congiuntamente alla stesura dei P/P, un Rapporto ambientale in cui si individuano e si valutano gli effetti dell’attuazione del piano o del programma sull’ambiente. Si stabilisce inoltre che la proposta di piano o programma e il rapporto ambientale siano sottoposti al parere delle autorità competenti e del pubblico e che si preveda il monitoraggio degli effetti ambientali dell’attuazione di piani e programmi. In tal modo si garantisce che gli effetti ambientali derivanti dall’attuazione di determinati piani e programmi siano presi in considerazione e valutati durante la loro elaborazione e prima della loro stessa adozione.

Normativa Nazionale:

La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita dall’Italia con l’emanazione del Decreto Legislativo n. 152/2006 “*Norme in materia ambientale*” e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. n. 284/2006; D.Lgs. n. 4/2008; D.Lgs. n. 128/2010), il quale definisce i principi inerenti le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione d’Incidenza e Autorizzazione Integrata Ambientale (Parte Seconda).

Normativa Regione Marche:

Nella Regione Marche, la Legge Regionale n. 6 del 12 giugno 2007 “*Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 aprile 2004, n. 7, alla L.R. 5 agosto 1992, n. 34, alla L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, alla L.R. 23 febbraio 2005, n. 16 e alla L.R. 17 maggio 1999, n. 10 - Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000*”, pubblicata nel B.U. Marche 21 giugno 2007, n. 55, entrata in vigore il 6 luglio 2007, rappresenta la prima applicazione in ambito regionale della citata direttiva 2001/42/CE.

Il capo II della suddetta norma regionale introduce infatti la Valutazione Ambientale Strategica, definisce i principi di carattere generale e demanda la puntuale definizione delle procedure applicative e metodologiche ad apposite Linee Guida (approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1400 del 20/10/2008 e successivamente aggiornate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1813 del 21/12/2010 “*Aggiornamento delle Linee guida regionali per*

la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 128/2010” pubblicata nel B.U. Marche 11 gennaio 2011, n. 2).

Per quanto riguarda le attività estrattive per la Regione Marche la disciplina di riferimento per è individuabile nella Legge Regionale 01.12.1997 n.71 “*Norme per la disciplina delle attività estrattive*”, come modificata dalle Leggi Regionali rispettivamente n. 33/1999, n. 14/2002, n. 15/2003, n. 7/2007, n. 9/2007, n. 30/2009, n. 25/2012 e n. 15/2016.

La L.R. 71/97 definisce l’attività di coltivazione delle cave, cioè attività di coltivazione dei giacimenti formati dai materiali classificati di seconda categoria ai sensi dell’art. 2 c.3 del R.D. n. 1443/1927 industrialmente utilizzabili, regola la lavorazione dei relativi prodotti e stabilisce che l’estrazione è disciplinata dai seguenti strumenti (artt. 1 e 2):

- Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE – artt. 6 e 7);
- Programma Provinciale Attività Estrattive (PPAE – art. 8);
- progetto di coltivazione (art. 9);
- autorizzazione o concessione (art. 12);
- convenzione tra imprenditore e comune (art. 17).

La coltivazione dei giacimenti di cava è subordinata all’autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio sulla base del parere di conformità e compatibilità al PRAE e al PPAE espresso da apposita Conferenza dei servizi a cui partecipano Regione, Provincia e Corpo Forestale dello Stato (artt. 12, 13).

Tale legge ha quindi introdotto, quale specifico strumento pianificatorio di Settore, al fine gestire in concreto ed in modo programmato le risorse giacimentologiche del territorio in armonia con la tutela del territorio stesso, il Piano Regionale delle Attività Estrattive (di seguito P.R.A.E.); in particolare l’articolo 6 dispone che il Consiglio regionale approva il P.R.A.E., adottato dalla Giunta regionale, secondo il procedimento di cui all’articolo 7 della legge stessa; l’art. 4 attribuisce inoltre alle Provincie la funzione di provvedere alla redazione e all’adozione del Programma Provinciale delle Attività Estrattive (di seguito PPAE).

La pianificazione regionale e provinciale delle attività estrattive consente la localizzazione di dette attività in quelle zone del territorio che per un verso consentano – a causa delle intrinseche caratteristiche geologiche – la produzione di materiale di cava per gli interessi di tipo economico-produttivo e dall’altro rispondano alle esigenze di tutela del territorio e del paesaggio.

La Regione Marche ha, su tali basi, approvato il P.R.A.E. con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 09/04/2002, secondo quanto disposto all’art. 7 c. 5 della L.R. 71/97.

Tale Piano ha indicato i livelli di produzione distinti per Provincie (per la Provincia di Ancona un Tot. di 1.197.000 mc/anno), che dovevano essere un preciso riferimento per le amministrazioni provinciali per la redazione dei propri piani, e, soprattutto, individuato i litotipi di difficile reperibilità e non sostituibili con altri materiali (tra cui la Formazione della Maiolica e la Formazione della Scaglia Rossa delle Provincie di Pesaro-Urbino e Ancona), all’estrazione dei quali è possibile applicare l’esonero ai sensi dell’art. 60 delle NTA del

PPAR, ed ha espressamente censito alcune aree di divieto (di cui all'art. 6, comma 3, L.R. 71/97) ed alcune aree di possibile esenzione per la tipologia di materiale Maiolica.

Il P.R.A.E., viceversa, ha demandato alle Province, nell'ambito della redazione del PPAAE, il compito di confermare o meno i bacini individuati, di individuare ex-novo altre aree di esenzione, verificando l'esistenza al loro interno dei divieti, cartografati e non, per l'esercizio dell'attività estrattiva.

In conformità alle indicazioni procedurali individuate dal P.R.A.E. la Provincia di Ancona ha pertanto predisposto, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 88 del 26/07/2004, l'adozione preliminare del PPAAE.

Con successiva deliberazione n. 14 del 13 aprile 2005, il Consiglio Provinciale di Ancona ha definitivamente approvato il PPAAE, articolato in conformità a quanto dettato dall'art. 8 c. 2 della L.R. 71/97 e successivamente ribadito dal par. 4 della Relazione Tecnico Illustrativa del P.R.A.E., e le relative Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A).

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1357 del 07/11/2005 è stata successivamente dichiarata la compatibilità, rispetto alle norme della L.R. n. 71/1997 e al P.R.A.E., dei bacini estrattivi, non cartografati nel P.R.A.E., individuati nel PPAAE in esenzione da alcuni vincoli del PPAR.

Il PPAAE, approvato autorizzava in particolare l'estrazione annuale massima di circa 1.200.000 mc/anno utili in banco di materiali di cava.

Sulla base delle indicazioni dello stesso Piano regionale e delle esigenze emerse da modifiche del sistema insediativo al fine di ottimizzare lo sfruttamento delle risorse minerarie, i quantitativi previsti dal P.R.A.E. sono stati in parte rimodulati tra le varie tipologie di materiali, nel rispetto comunque del valore massimo assegnato dal P.R.A.E. alla Provincia di Ancona.

In particolare l'art. 7 delle NTA del PPAAE approvato stabiliva i quantitativi autorizzabili per il fabbisogno provinciale nelle seguenti misure:

- argille	mc	20.000;
- pietre da taglio	"	5.000;
- calcari stratificati	"	450.000;
- ghiaia, sabbia e materiali detritici	"	725.000;

Tot. 1.200.000

non compresi in tale fabbisogno vi sono i calcari massicci con purezza superiore al 98%, considerati risorsa strategica regionale, i materiali provenienti da demolizioni, i materiali di risulta provenienti dalla realizzazione di opere pubbliche ed i materiali prelevati a seguito di realizzazione di cave di prestito per OO.PP. di interesse nazionale e regionale.

Il PPAAE ha quindi individuato (art. 6 delle NTA) per le varie categorie di materiali i seguenti bacini estrattivi all'interno dei quali è stato possibile presentare le istanze, corredate della

prescritta documentazione progettuale, per l'apertura di nuove attività estrattive o per la riattivazione o l'ampliamento di cave esistenti:

- n. 1 bacino estrattivo per il calcare massiccio denominato “*Gola della Rossa*” in cui si consente esclusivamente la prosecuzione delle attività estrattive esistenti in sotterraneo e la sistemazione esterna per il trasferimento in sotterraneo;
- n. 6 bacini estrattivi per le ghiaie e sabbie denominati “*Cesano*”, “*Nevola-Misa*”, “*Esino*”, “*Musone*”, “*Sinclinorio Nord*” e “*Sinclinorio Sud*”;
- n. 3 bacini estrattivi per il calcare stratificato (maiolica e scaglia rossa) denominati “*M. S. Angelo*” (scaglia rossa e maiolica), “*Castelletta*” (maiolica) e “*M Le Cone*” (scaglia rossa);

per le Argille e per le pietra da taglio il bacino estrattivo ha coinciso con l'intero territorio provinciale.

Annullamento parziale del PPAE – procedure avviate – stato attuazione PPAE vigente - motivi della variante

Dopo l'approvazione definitiva del PPAE sono stati presentati numerosi ricorsi amministrativi avanti al T.A.R. che hanno interessato sia la struttura regolamentare del Programma, sia i singoli progetti presentati dai soggetti privati, sia i bacini estrattivi individuati, interessanti pertanto a volte l'intero Programma, a volte in parte.

Relativamente a tale ultima casistica l'Associazione Nazionale Italia Nostra ha chiesto, con ricorso al TAR Marche (n. registro generale 134/2006), l'annullamento della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 13/04/2005, e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1357 del 07/11/2005, limitatamente al bacino estrattivo di Monte S. Angelo nel Comune di Arcevia.

La sentenza del TAR Marche n. 1242/2009, pubblicata in data 23/10/2009, ha successivamente accolto tale ricorso annullando “*in parte qua*” il PPAE limitatamente, in particolare, al bacino della maiolica e della scaglia rossa (calcarei stratificati) di Monte Sant'Angelo nel Comune di Arcevia.

A seguito di appello proposto dalla Provincia di Ancona per l'annullamento o la riforma del predetto pronunciamento del T.A.R. Marche, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), con sentenza n. 4557/2011, pubblicata il 02/08/2011, ha respinto l'appello ed ha confermato la decisione di primo grado circa l'illegittimità del PPAE.

Il Consiglio di Stato ha pertanto respinto in via definitiva il ricorso della Provincia, confermando la decisione del T.A.R. Marche e di conseguenza la programmazione inerente il bacino di maiolica e scaglia rossa di Monte Sant'Angelo nel Comune di Arcevia è stata di fatto stralciata dalla pianificazione complessiva del PPAE.

Tale situazione ha quindi creato un sensibile scostamento in termini volumetrici in difetto relativamente alla tipologia di materiale calcare stratificato tra i quantitativi massimi estraibili stabiliti ed i volumi realmente autorizzabili; da qui l'esigenza di valutare una variante al PPAE.

Alla luce degli effetti delle suddette sentenze l'Amministrazione Provinciale, al fine di completare l'attuazione del Programma Provinciale delle Attività Estrattive ha, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 01/08/2012, espresso il proprio orientamento dando mandato agli Uffici, tra le altre cose, di procedere all'adeguamento della parte del PPAE annullata ai pronunciamenti contenuti nelle sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, riformulando la programmazione al fine di individuare un bacino per i materiali tipo "maiolica" e "scaglia rossa".

Tale attività sono state successivamente sospese da un nuovo ricorso al T.A.R. Marche (R.G. n. 810/2012) proposto dall'Associazione Italia Nostra proprio avverso la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 01/08/2012, con successiva sentenza di accoglimento del TAR Marche n. 592/2013, depositata il 25/07/2013, *"ai fini del motivato riesame"*.

A seguito di appello proposto dalla Provincia di Ancona (R.G. n. 7438/2013) per l'annullamento o la riforma del predetto pronunciamento del T.A.R., il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), si è pronunciato con l'Ordinanza n. 198/2014 (depositata in data 17/01/2014) accogliendo l'istanza cautelare *"in ragione dell'interesse rappresentato dalla Provincia di poter procedere nella programmazione e regolamentazione dell'attività estrattiva e di assumere precise determinazioni in ordine alla VAS e al PPAE"*, sospendendo l'esecutività della sentenza impugnata e sbloccando quindi, di fatto, la procedura di variante al PPAE.

Successivamente, in base a quanto specificato dal Consiglio di Stato con la suddetta Ordinanza, l'Amministrazione provinciale, con Deliberazione del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri spettanti alla Giunta Provinciale n. 42 del 04.03.2014, ha dato nuovamente mandato agli Uffici di procedere all'adeguamento del Programma Provinciale Attività Estrattive (PPAE), attraverso la formulazione della nuova programmazione per l'individuazione di un bacino per i materiali tipo "maiolica" e "scaglia rossa", secondo le indicazioni e l'iter procedurale indicate nella stessa Delibera (a cui si rimanda per eventuali approfondimenti).

Il Consiglio di Stato si è infine pronunciato, con sentenza n. 4153/2014 depositata il 04/08/2014, accogliendo in toto il ricorso della Provincia respingendo di conseguenza quello di primo grado proposto dall'Associazione Italia Nostra.

Stato di attuazione PPAE vigente – descrizione variante parziale

La predisposizione delle nuove previsioni programmatiche costituenti la variante parziale al PPAE, deve necessariamente partire dalla verifica dello stato di attuazione del PPAE approvato, anche alla luce dei riflessi conseguenti alle pronunce assunte in sede giurisdizionale, in modo di valutare, mediante l'analisi delle varie richieste pervenute dagli operatori, gli scostamenti tra i quantitativi massimi di materiali utili estraibili nell'arco decennale di efficacia del PPAE e i volumi richiesti, assegnati e/o in fase di assegnazione sulla base dei progetti di sfruttamento pervenuti per i diversi bacini estrattivi e per le diverse tipologie di materiale.

Tale preliminare verifica predisposta dall'U.O. Attività Estrattive, datata marzo 2014, ha permesso di evidenziare, per le varie tipologie di materiali di cava, alcuni scostamenti in difetto tra i quantitativi massimi di materiali utili estraibili nell'arco decennale di efficacia del PPAE e i volumi assegnati e/o in fase di assegnazione sulla base dei progetti di sfruttamento pervenuti per i diversi bacini estrattivi.

In particolare rispetto ai 12.000.000 mc (da assegnare rispetto ai 10 anni di efficacia del programma), risultano ancora assegnabili, nell'ambito di una variante parziale del PPAE, 2.068.088 mc da estrarre in un bacino estrattivo per calcari stratificati, corrispondenti al 45% del fabbisogno incrementato dalla ripartizione dei quantitativi originariamente assegnati alle argille e pietre da taglio. Tale quantitativo, da estrarre nell'orizzonte temporale di vita del Programma previsto in 10 anni, deriva, naturalmente, dal volume "perso" a seguito delle sentenze del T.A.R. e del C.d.S..

Per la formulazione di una nuova proposta di programmazione finalizzata all'individuazione di un potenziale bacino estrattivo di "calcari stratificati", il punto di partenza sarà costituito, così come specificato dalla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 42/2014, "*da tutto quanto non specificatamente annullato dalle sentenze dei Giudici amministrativi ed in particolare dall'attualizzazione delle verifiche preliminarmente predisposte dall'Amministrazione Provinciale con l'adozione del PPAE nell'ambito delle aree individuate dalla Regione Marche con il PRAE.*" pertanto, da quanto predisposto con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 88 del 26/07/2004, con la quale è stato adottato in via preliminare il Programma Provinciale delle Attività Estrattive, e da tutto quanto "*non specificatamente annullato*" della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 13 aprile 2005, con cui è stato definitivamente approvato il PPAE.

1.1.2 Scopo e impostazione del documento

La VAS ha lo scopo di individuare, descrivere e valutare gli effetti significativi che l'attuazione della Variante parziale al Programma Provinciale delle Attività Estrattive (PPAE) potrebbero avere sull'ambiente.

Le finalità perseguite con la VAS vengono esplicitate dall'articolo 4 comma 4 del testo unico ambientale che nello specifico recita: "*la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile*".

Nel caso in oggetto l'assoggettabilità a VAS della variante parziale al programma è verificata dal fatto che esso può essere incluso tra i piani e programmi, di cui alla parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii, dalla L.R. n. 6/2007, così come ben specificato al par. 1.3 delle Linee guida regionali, in quanto contiene previsioni afferenti la pianificazione territoriale e definisce "*...il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti soggetti a valutazione di impatto*

ambientale in base alla normativa vigente;”.

Non essendo necessaria la verifica di assoggettabilità, è necessario pertanto procedere con la procedura di scoping, di cui all’art. 13 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., che dovrà definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da inserire nel Rapporto Ambientale, in collaborazione con l’autorità competente e tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ovvero le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per specifiche competenze e responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente derivanti dall’attuazione delle previsioni del programma provinciale delle attività estrattive.

Il presente Rapporto Preliminare costituisce il primo elaborato che viene predisposto nel corso del suddetto processo di V.A.S. ed è impostato nel rispetto dell’impostazione metodologica proposta dalla Regione Marche nelle Linee Guida Regionali per la valutazione ambientale strategica di cui di cui alla D.G.R. n. 1813 del 21/10/2008 con particolare riferimento a quanto previsto all’Allegato III delle stesse con lo scopo di:

- descrivere l’approccio metodologico scelto e le tappe procedurali fondamentali del percorso valutativo;
- individuare i soggetti coinvolti nella procedura di VAS;
- definire l’ambito d’influenza ambientale e territoriale;
- definire il quadro pianificatorio e programmatico;
- verificare la presenza di siti della Rete Natura 2000 potenzialmente soggetti ad interferenza da parte delle previsioni della variante;
- individuare preliminarmente i possibili effetti ambientali significativi;
- identificare la tipologia e il grado di approfondimento delle informazioni che saranno indagate nel corso dell’analisi ambientale, condotta in una fase successiva.

1.2 Fasi e soggetti coinvolti nelle consultazioni preliminari


1.2.1 Assoggettabilità a VAS

Come accennato la variante parziale al Programma Provinciale delle Attività Estrattive viene sottoposto al processo di VAS in quanto rientra nelle fattispecie previste dal par. 1.3 delle citate linee guida regionali poiché compreso tra i piani e programmi, che possono avere effetti significativi sull’ambiente, *“..che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente”.*

Conseguentemente la procedura di VAS è presupposto vincolante per l’approvazione della Variante parziale al Programma Provinciale delle Attività Estrattive.

1.2.2 Fasi e tempi del processo di VAS

Di seguito si riporta una sintesi delle fasi del percorso metodologico procedurale da seguire:



Redazione del rapporto preliminare

L'iter amministrativo connesso alla procedura di consultazione preliminare (scoping), prevede, in particolare, il seguente percorso procedurale:

- predisposizione, da parte dell'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per l'individuazione dei Soggetti con Competenze in materia Ambientale (SCA – così come definiti al paragrafo 1.2 della D.G.R. n. 1813/2010), del rapporto preliminare di scoping, contenente indicazioni finalizzate alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale; in tale documento sarà inoltre necessario dare conto della verifica delle interferenze con i siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS);
- trasmissione, da parte dell'autorità procedente, su supporto cartaceo e informatico, del rapporto preliminare agli SCA;
- fase di consultazione preliminare di scoping dell'autorità competente da espletare anche attraverso, se ritenuto necessario, l'indizione di una apposita conferenza dei servizi di cui all'art. 14 e successivi della L. 241/90 (conferenza di valutazione);

- fine consultazione di scoping con emissione del provvedimento finale entro il termine di 90 gg. dal ricevimento del rapporto preliminare da parte dell'autorità competente.

Così come evidenziato nella sintesi procedurale sopra esposta, preliminarmente alla sopra descritta fase preliminare di consultazione pubblica, è stata "inglobata", come indicato dalla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 42/2014, la fase consultiva prevista dal PRAE (par. 4.2 della relazione tecnico illustrativa generale), sottoponendo all'attenzione della Conferenza Provinciale delle Autonomie, in data 03/07/2018, le linee generali ed i criteri previsti per la variante al PPAE relativamente alle previsioni estrattive inerenti l'ipotesi di nuovo bacino estrattivo.

Nel corso di tale incontro, tra le varie argomentazioni esposte (per eventuali approfondimenti si rimanda al resoconto della giornata di concertazione), è in particolare emersa sia la volontà del Comune di Arcevia sia dell'Unione Montana dell'Esino – Frasassi, a seguito di una specifica proposta, di essere individuati come SCA nella successiva fase di VAS.

Elaborazione del Rapporto Ambientale

- Formulazione nuova proposta di programmazione per l'individuazione di un potenziale bacino estrattivo a cui attribuire i volumi residui non assegnati e contestuale predisposizione del Rapporto Ambientale (RA) e della Sintesi non Tecnica che saranno parte integrante della documentazione della proposta programmatica; in tale ultimo elaborato si dovrà dare atto di come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti durante la fase di consultazione preliminare.

Nel RA saranno individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione della variante al Programma potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del programma stesso.

L'allegato I alla D.G.R. n. 1813/2010 riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del programma.

Per la redazione del RA possono essere utilizzati gli obiettivi e gli indicatori riportati nell'allegato VI sempre alla D.G.R. n. 1813/2010.

Le valutazioni saranno elaborate sulla base delle indicazioni fornite in fase di scoping dall'autorità competente in base alle diverse fattispecie che potranno presentarsi ed ai dati scientifici disponibili per il caso concreto in esame.

Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

La sintesi non tecnica da allegare al rapporto dovrà essere redatta secondo le indicazioni di cui all'allegato IV della D.G.R. n. 1813/2010.

- Adozione del Rapporto Ambientale e della proposta di variante al programma da parte dell'Autorità procedente con Decreto della Presidente della Provincia.

Pubblicità e consultazioni

Avvio delle procedure di consultazione pubblica valide sia per le procedure di VAS sia per le procedure indicate dal PRAE secondo il seguente schema:

- trasmissione da parte dell'autorità procedente all'autorità competente, su supporto informatico, della proposta di variante al Programma, del Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica dello stesso; contestualmente alla trasmissione l'Autorità procedente cura la pubblicazione di un apposito avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione redatto secondo le indicazioni di cui alla D.G.R. n. 1813/2010. Tutta la documentazione andrà depositata presso gli uffici dell'autorità competente, dell'autorità procedente e della Regione Marche e messa inoltre a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul proprio sito web;
- comunicazione da parte dell'Autorità procedente agli SCA l'avvenuto deposito e pubblicazione di cui ai punti precedenti;
- entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso chiunque può prendere visione della proposta di variante al programma e del relativo RA e presentare le proprie osservazioni, anche fornendo nuovi ed ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;
- entro lo stesso termine gli SCA possono esprimere il proprio parere sulla procedura in oggetto eventualmente suggerendo all'autorità competente misure di compensazione ed orientamento.

Valutazione RA – esiti consultazioni – parere motivato – approvazione definitiva

L'Autorità competente, in collaborazione con l'Autorità procedente svolge le attività istruttorie tecniche sulla documentazione presentata nonché sulle osservazioni pervenute.

L'Autorità competente in materia di VAS esprime il proprio parere motivato entro 90 giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini previsti per le consultazioni e lo trasmette all'Autorità procedente.

In esito al parere favorevole di VAS l'Autorità procedente provvederà alla eventuale revisione del programma ed alla definitiva approvazione della variante al PPAE.

Il provvedimento di approvazione della variante al programma sottoposta a VAS dovrà essere accompagnato da una dichiarazione di sintesi a cura dell'autorità procedente redatta secondo le indicazioni di cui al paragrafo 2.6.3 della D.G.R. n. 1813/2010.

L'Autorità procedente cura la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di un annuncio contenente l'esito della decisione finale redatta secondo le indicazioni di cui al paragrafo 2.6.4 della D.G.R. n. 1813/2010.

L'Autorità procedente trasmette la variante al programma approvata alla Regione Marche per la verifica di compatibilità con la programmazione regionale ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 46/1992.

Monitoraggio degli effetti e verifica degli obiettivi

Con riferimento agli obiettivi del Programma, l'attività di monitoraggio valuta i risultati prestazionali attesi.

È utile a tal fine individuare indicatori ambientali, tesi a quantificare e semplificare le informazioni in modo da agevolare la comprensione delle interazioni tra l'ambiente e i

problemi chiave del settore. Tali indicatori dovranno essere quantificati per contribuire a individuare e a spiegare i mutamenti nel tempo.

Per l'effettuazione del monitoraggio l'autorità procedente definisce d'intesa con l'autorità competente le modalità e gli strumenti che saranno utilizzati avvalendosi, ove occorra, dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM).

Qualora per il monitoraggio si rendesse necessaria la collaborazione dell'ARPAM i piani di monitoraggio dovranno essere sottoposti al comitato provinciale di coordinamento di cui all'art. 17 della L.R. 60/97.

1.2.3 *Soggetti coinvolti nelle consultazioni preliminari VAS*

I soggetti coinvolti nel processo di VAS sono di seguito elencati:

- **AUTORITÀ PROCEDENTE/PROPONENTE:** la pubblica amministrazione che elabora il programma soggetto ad assoggettabilità, ovvero l'amministrazione che elabora e adotta il programma. Nel presente caso si tratta, così come indicato dal Decreto del Presidente della Provincia n. 71 del 25/05/2018, del gruppo di lavoro appositamente costituito con Determinazione n. 30 del 16/01/2018 in capo al Dirigente del Settore I Dott. Fabrizio Basso dell'Area Pianificazione e Programmazione Territoriale di Coordinamento e di Settore - SIT della Provincia di Ancona;
- **AUTORITÀ COMPETENTE:** amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità mediante elaborazione di parere motivato. Nel presente caso si tratta del Settore IV Area Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali VAS in capo al Funzionario incaricato di Alta Professionalità con delega delle relative funzioni Dirigenziali Arch. Sergio Bugatti.

Il D.lgs 152/2006 stabilisce che l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare in sede di verifica di assoggettabilità. A tale scopo è necessaria una intesa tra le due autorità: la proposta di definizione di tali soggetti, formulata dall'autorità procedente, va concordata con l'autorità competente in occasione di un incontro, da stabilirsi su richiesta dell'autorità procedente, i cui esiti saranno verbalizzati e sottoscritti dalle parti. I predetti SCA devono essere individuati con riferimento all'esercizio delle loro specifiche funzioni amministrative e competenze in materia ambientale e tenuto conto del territorio interessato, della tipologia di piano e degli interessi pubblici coinvolti.

REGIONE MARCHE - TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO:

– Posizione di funzione Urbanistica, Paesaggio ed informazioni territoriali;

È coinvolta nel presente procedimento di VAS in qualità di SCA al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

Viene richiesto tale contributo con l'auspicio di ricevere ulteriori informazioni contenute in specifici archivi e fonte dati gestiti dal medesimo Ente, in materia di *beni paesaggistici, attività e servizi relativi all'urbanistica*. Inoltre il contributo è richiesto per le interferenze

eventuali o le relazioni con le aree che possano essere, allo stato attuale, oggetto di valutazione al fine di una futura apposizione di vincolo paesaggistico e per le competenze regionali riguardanti la revisione del vigente PPAR ai sensi degli artt. 135, 136 e 137 del D.Lgs. 42/2004.

– **Posizione di funzione Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica;**

È coinvolta nel presente procedimento di VAS in qualità di SCA al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. Viene richiesto tale contributo con l'auspicio di ricevere ulteriori informazioni contenute in specifici archivi e fonte dati gestiti dal medesimo Ente.

– **Posizione di funzione Difesa del suolo e della costa;**

È coinvolta nel presente procedimento di VAS in qualità di SCA al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, affrontando gli aspetti di specifica competenza relativi alla *compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. art.89 del DPR n.380/2001 e s.m.i. e per i temi relativi alla verifica di compatibilità idraulica ai sensi dell'art.10 della Legge Regionale 23/11/2011 n.22.*

– **Posizione di funzione Difesa del suolo e della costa - Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale;**

È coinvolto nel presente procedimento di VAS in qualità di SCA al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, affrontando gli aspetti di specifica competenza relativi alla *gestione residuale PAI e le verifiche disposte dal DACR n. 116 del 21/1/2004 e Legge Regionale n.13 del 25/05/1999 ss.mm.ii..*

– **Posizione di funzione Biodiversità e Rete ecologica regionale;**

È coinvolto nel presente procedimento di VAS in qualità di SCA al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, affrontando gli aspetti di specifica competenza relativi a biodiversità, rete ecologica regionale e guardie ecologiche Associazione e volontariato ambientale Tutela degli animali da affezione. Viene richiesto tale contributo con l'auspicio di ricevere ulteriori informazioni contenute in specifici archivi e fonte dati gestiti dal medesimo Ente.

– **Posizione di funzione Tutela delle acque e tutela del territorio di Ancona;**

È coinvolto nel presente procedimento di VAS in qualità di SCA al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, affrontando gli aspetti di specifica competenza relativi alla *pianificazione di interventi in materia di difesa del suolo e di gestione del reticolo idrografico e di utilizzazione delle acque regionali a scopo idropotabile.* Viene richiesto tale contributo con l'auspicio di ricevere ulteriori informazioni contenute in specifici archivi e fonte dati gestiti dal medesimo Ente. Inoltre il contributo è richiesto per le interferenze eventuali o le relazioni con le aree che possano essere, allo stato attuale, oggetto di valutazione dal Piano Regolatore degli Acquedotti attualmente in fase di approvazione.

– **Posizione di funzione Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave minerarie;**

È coinvolto nel presente procedimento di VAS in qualità di SCA al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, affrontando gli aspetti di specifica competenza relativi a *politica regionale per la gestione integrata dei rifiuti; la gestione catasto cave, rilascio autorizzazioni cave di prestito; partecipazione*

processo autorizzativo cave ordinarie; sopralluoghi collaudo; definizione tariffe; gestione del PRAE. Viene richiesto tale contributo con l'auspicio di ricevere ulteriori informazioni contenute in specifici archivi e fonte dati gestiti dal medesimo Ente.

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE;

È coinvolto nel presente procedimento di VAS in qualità di SCA al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, affrontando gli aspetti di specifica competenza disciplinati dal regolamento Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31. Viene richiesto tale contributo con l'auspicio di ricevere ulteriori informazioni contenute in specifici archivi e fonte dati gestiti dal medesimo Ente.

SOGGETTI GESTORI DEI SITI NATURA 2000 NELLA PROVINCIA DI ANCONA;

Sono coinvolti nel presente procedimento di VAS in qualità di SCA al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, affrontando gli aspetti di specifica competenza relativi alla Valutazione Incidenza Ambientale (VINCA) ai sensi del DPR n.357/1997 ss.mm.ii., della LR n.6/2007 e delle Linee Guida Regionali approvate con DGR n.220 del 09/02/2010.

Viene richiesto tale contributo con l'auspicio di ricevere ulteriori informazioni contenute in specifici archivi e fonte dati gestiti dal medesimo Ente.

ASUR AREA VASTA N.2 – SERVIZIO AMBIENTALE E SALUTE;

Risultano attribuite al soggetto ASUR le competenze disposte dal Regio Decreto del 27 luglio 1934, n. 1265; art. 20, lettera f, della legge n. 833/78.

È coinvolta nel presente procedimento di VAS in qualità di SCA al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto preliminare.

Viene richiesto tale contributo con l'auspicio di ricevere ulteriori informazioni contenute in specifici archivi e fonte dati gestiti dal medesimo Ente.

PARCO NATURALE REGIONALE DELLA GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI;

È coinvolto nel presente procedimento di VAS in qualità di SCA al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, affrontando gli aspetti di specifica competenza disciplinati dal regolamento del Parcp (Del. Cons. 19/04/2014, n.5, della L.R.15/1994 e della Legge 6-12-1991 n. 394 Legge quadro sulle aree protette. Viene richiesto tale contributo con l'auspicio di ricevere ulteriori informazioni contenute in specifici archivi e fonte dati gestiti dal medesimo Ente.

UNIONE MONTANA DELL'ESINO FRASASSI;

È coinvolta nel presente procedimento di VAS in qualità di SCA l'Unione dei Comuni al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, con l'obiettivo prioritario di comprendere se l'attuazione del nuovo programma può avere impatti rilevanti sul territorio dei comuni contermini, in materia ambientale e economico-sociale. Viene richiesto tale contributo con l'auspicio di ricevere ulteriori informazioni contenute in specifici archivi e fonte dati gestiti dal medesimo Ente.

A.A.T.O. N. 2 MARCHE CENTRO – ANCONA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO;

È coinvolto nel presente procedimento di VAS in qualità di SCA al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, affrontando gli aspetti di specifica competenza in materia di *risorse idriche e di servizio idrico integrato, disciplinati Art.147 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 30.* Viene richiesto tale contributo con l'auspicio di ricevere ulteriori informazioni contenute in specifici archivi e fonte dati gestiti dal medesimo Ente.

PROVINCIA DI ANCONA – SETTORE III – AREA VIABILITÀ;

È coinvolto nel presente procedimento di VAS in qualità di SCA al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, affrontando gli aspetti di specifica competenza volte alla gestione e al controllo della rete stradale, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dalla normativa in materia.

COMUNE DI ARCEVIA;

L'Amministrazione Comunale è coinvolta nel presente procedimento di VAS in qualità di SCA al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, in quanto l'area di studio del programma in oggetto ricade interamente all'interno del territorio comunale di Arcevia. Viene richiesto tale contributo con l'auspicio di ricevere ulteriori informazioni contenute in specifici archivi e fonte dati gestiti dal medesimo Ente derivanti dalle attività di pianificazione, gestione e controllo del territorio per quanto riguarda gli aspetti di tutela ambientale ed urbanistica del territorio.

COMUNE DI FABRIANO;

L'Amministrazione Comunale è coinvolta nel presente procedimento di VAS in qualità di SCA al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, con l'obiettivo prioritario di comprendere se l'attuazione del programma può avere impatti rilevanti sul territorio del comune, in materia ambientale e economico-sociale. Viene richiesto tale contributo con l'auspicio di ricevere ulteriori informazioni contenute in specifici archivi e fonte dati gestiti dal medesimo Ente.

COMUNE DI GENGA;

L'Amministrazione Comunale è coinvolta nel presente procedimento di VAS in qualità di SCA al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, con l'obiettivo prioritario di comprendere se l'attuazione del programma può avere impatti rilevanti sul territorio del comune, in materia ambientale e economico-sociale. Viene richiesto tale contributo con l'auspicio di ricevere ulteriori informazioni contenute in specifici archivi e fonte dati gestiti dal medesimo Ente.

Stante la tipologia del piano e le attività che intende disciplinare la scrivente Autorità Procedente ritiene opportuno coinvolgere in sede di istruttoria il **CORPO FORESTALE DELLO STATO** sia l'**Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAM)**, al fine di contribuire alla redazione degli elaborati VAS e fornire supporto alla progettazione del programma di monitoraggio.

1.3 Verifica di coerenza esterna

L'Analisi di coerenza ha il compito di verificare la congruità tra gli obiettivi di sostenibilità del programma e gli obiettivi di protezione ambientale degli strumenti di pianificazione e programmazione considerati pertinenti – in considerazione del territorio interessato e dei temi trattati – al fine di evidenziare eventuali sinergie o conflitti.

Il quadro pianificatorio e programmatico di riferimento con i quali la variante parziale al PPAE necessariamente interagisce, è di seguito riepilogato:

Piani o Programmi Generali, Strategici, Territoriali ed Urbanistici:

- Piano di Inquadramento Territoriale regionale (PIT);
- Strategia Regionale d'Azione ambientale per la Sostenibilità (STRAS);
- Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTC);
- Piano e Regolamento del Parco Naturale Regionale Gola della Rossa – Frasassi;
- Piano Regolatore Generale del Comune di Arcevia (PRG);

Piani o Programmi di Settore:

- Piano Paesistico Ambientale Regionale (PPAR);
- Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
- Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE);
- Piano Forestale Regionale (PFR);
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR);
- Piano di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria Ambiente (PRMQAA);
- Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Centrale (PGDAC);
- Piano di Tutela delle acque (PTA);
- Piano d'Ambito;
- Piano Regolatore degli Acquedotti;
- Piano Comunale di Classificazione acustica;
- Piani di Gestione Aree Natura 2000;
- Rete Ecologica Marchigiana R.E.M.;
- Piano Faunistico-Venatorio della Provincia di Ancona.

Si riportano, di seguito, gli aspetti più significativi di tali strumenti in rapporto alla variante in esame.

PPAR – Piano Paesistico Ambientale Regionale

Il Piano Paesistico Ambientale Regionale risulta:

- adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 4127 del 13 luglio 1987 (pubblicata nel B.U.R. n. 106 del 15 ottobre 1987), integrata e modificata con deliberazione della Giunta Regionale n. 7045 del 4 dicembre 1987 (pubblicata nel B.U.R. n. 128 del 11 dicembre 1987);
- approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 3.11.1989, n. 197 (pubblicata nel supplemento al B.U.R. Marche n. 18 del 9.2.1990);
- entrato in vigore, come stabilisce l'art. 66 delle norme tecniche di attuazione, il 10 febbraio 1990, giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il PPAR, in adempimento a quanto disposto dall'articolo 1 bis della legge 8 agosto 1985, n. 431 e dalla L.R. 8 giugno 1987, n. 26, disciplina gli interventi sul territorio con il fine di conservare l'identità storica, garantire la qualità dell'ambiente e il suo uso sociale, assicurando la salvaguardia delle risorse territoriali.

Il PPAR è esteso all'intero territorio regionale e le norme specifiche ne regolano l'attuazione e la disciplina.

Il vigente PRG del Comune di Arcevia, risulta adeguato al PPAR e approvato con Delibera del C.C. n° 29 del 31.08.2005 (Pubblicato sul B.U.R. Marche n°81 del 22.09.2005).

Il PPAR ha l'obiettivo generale di disciplinare gli interventi sul territorio con il fine di conservare l'identità storica, garantire la qualità dell'ambiente e il suo uso sociale, assicurando la salvaguardia delle risorse territoriali.

Il PPAR riassume il complesso di vincoli esistenti in materia paesistico - ambientale in un regime di salvaguardia organico ed articolato, esplicitando prima e definendo poi, le caratteristiche paesistiche e ambientali sia delle aree vincolate che di quelle non coperte da vincolo. Le disposizioni del PPAR si distinguono in Indirizzi, Direttive e Prescrizioni.

Gli Indirizzi sono misure di orientamento per la formazione e revisione degli strumenti urbanistici di ogni specie e livello, nonché degli atti di pianificazione, programmazione e di esercizio di funzioni amministrative attinenti alla gestione del territorio.

Le direttive si configurano come le regole che è necessario seguire per l'adeguamento al PPAR degli strumenti urbanistici generali.

Infine le prescrizioni di base, transitorie e permanenti, sono immediatamente vincolanti per qualsiasi soggetto pubblico o privato, e prevalenti nei confronti di tutti gli strumenti di pianificazione e programmazione.

Le Norme di Attuazione del PPAR contengono disposizioni che limitano e condizionano l'attività estrattiva e che favoriscono il recupero ambientale delle aree degradate.

L'art. 60 c. 11 delle NTA "esenzioni" prevede alcune deroghe alle prescrizioni di base di cui alla lettera c) dell'art. 3, per l'estrazione di travertino della pietra da taglio e di aggregati argillosi e sabbiosi necessari per la produzione di laterizi pregiati.

Successivamente la Regione Marche, con l'approvazione del P.R.A.E., ha individuato altri litotipi di difficile reperibilità e non sostituibili con altri materiali, tra cui la Formazione della Maiolica e la Formazione della Scaglia Rossa delle Province di Pesaro-Urbino e Ancona, all'estrazione dei quali è possibile applicare l'esenzione ai sensi dell'art. 60 delle NTA del PPAR.

Nel PPAE andranno cartografate tutte le previsioni di PPAR che comportano divieto all'attività di cava, per le quali è possibile individuare un perimetro, tenendo presente che quelle relative ai vincoli indicati all'art.6 c3 LR 71/97 non sono esentabili, mentre tutte le altre sono esentabili ai sensi del sopra citato art. 60 c 11 nel caso di materiali di difficile reperibilità. A questo scopo verranno considerati i PRG adeguati al PPAR anche per cartografare, come specificato dalla "Normativa per le aree di divieto non cartografate" del PRAE, quelle aree appunto che il PRAE non ha cartografato.

Le aree di divieto sono derivate da quanto indicato dagli ambiti definitivi di tutela del PRG adeguato al PPAR in cui andranno applicate le esenzioni previste ai sensi dell'art. 60 PPAR.

Piano di Assetto Idrogeologico (PAI)

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) disciplina le azioni riguardanti la difesa idrogeologica del territorio e della rete idrografica regionale, attraverso l'individuazione delle linee generali di assetto idraulico ed idrogeologico.

L'art. 12 delle Norme di Attuazione del PAI regionale disciplina le aree di versante in dissesto, prevedendo, per le aree a pericolosità moderata e media (P1 e P2) la possibilità di trasformazioni dello stato dei luoghi previa esecuzione di indagini nel rispetto del D.M. LL.PP.11 marzo 1988 e nel rispetto delle vigenti normative tecniche; viceversa nelle aree di versante a rischio frana con livello di pericolosità elevata, e molto elevata (P3 e P4) sono consentiti esclusivamente alcune tipologie di interventi, tra le quali non sono esplicitamente individuate le attività estrattive.

Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE)

Il P.R.A.E. è il documento di indirizzo, programmazione e di pianificazione regionale del settore e tiene conto delle condizioni vegetazionali, floristiche, faunistiche, pedologiche, idrogeologiche, nonché degli aspetti paesaggistici e insediativi contenuti nel PPAR.

Ha come obiettivo il corretto utilizzo delle risorse naturali nel quadro di una corretta programmazione economica del settore nel rispetto e nella salvaguardia dei beni naturalistici e ambientali.

Tale Piano ha, in particolare, indicato i livelli di produzione distinti per Province (per la Provincia di Ancona un Tot. di 1.197.000 mc/anno), che dovevano essere un preciso riferimento per le amministrazioni provinciali per la redazione dei propri programmi, e, soprattutto, individuato (Par. 3.3 della Relazione Tecnico-illustrativa Generale) i litotipi di difficile reperibilità e non sostituibili con altri materiali (tra cui la Formazione della Maiolica e la Formazione della Scaglia Rossa delle Province di Pesaro-Urbino e Ancona), all'estrazione dei quali è possibile applicare l'esenzione ai sensi dell'art. 60 punto 11)¹ delle NTA del PPAR (nel caso della Formazione della Scaglia Rossa l'esenzione è limitata ai soli ambiti di tutela dei crinali di terza classe Par. 3.3.11 bis Relazione Tecnico-illustrativa Generale), ed ha espressamente censito alcune aree di divieto (di cui all'art. 6, comma 3, L.R. 71/97) ed alcune aree di possibile esenzione per la tipologia di materiale Maiolica.

Il P.R.A.E., viceversa, ha demandato alle Province, nell'ambito della redazione del PPAE, il compito di confermare o meno i bacini individuati, di individuare ex-novo altre aree di

¹ Art. 60 - Esenzioni NTA PPAR: "In coerenza con quanto disposto dal sesto comma dell'articolo 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nel testo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431, e tenuto conto della L.R. 21 agosto 1984, n. 24, le prescrizioni di base di cui alla lettera c) dell'articolo 3 del presente Piano, non si applicano per:omissis..... 11) l'estrazione di travertino e della pietra da taglio nonché le estrazioni di aggregati argillosi e sabbiosi necessari per la produzione di laterizi pregiati previa dichiarazione sulla destinazione d'uso dei materiali e verifica di compatibilità ambientale di cui agli articoli 63 bis e ter; tale esenzione non si applica negli ambiti di tutela dei corsi d'acqua di 1^a e 2^a classe di cui al precedente articolo 29 ed in quelli delle zone archeologiche, di cui al precedente articolo 41".

esenzione, verificando l'esistenza al loro interno dei divieti, cartografati e non, per l'esercizio dell'attività estrattiva.

Il PPAE della Provincia di Ancona, al fine di soddisfare il fabbisogno provinciale di tali materiali imposto dalla Regione Marche con il PRAE, ha confermato tali livelli produttivi, rimodulando parzialmente i quantitativi assegnati alle varie tipologie di materiali.

In conformità alle indicazioni procedurali individuate dal P.R.A.E. la Provincia di Ancona ha pertanto predisposto, con deliberazione del Consiglio Prov.le n. 88/2004, l'adozione preliminare del PPAE; con successiva deliberazione n. 14/2005, il Consiglio Provinciale di Ancona ha definitivamente approvato il PPAE. Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1357 del 07/11/2005 è stata successivamente dichiarata la compatibilità, rispetto alle norme della L.R. n. 71/1997 e al P.R.A.E., dei bacini estrattivi, non cartografati nel P.R.A.E., individuati nel PPAE in esenzione da alcuni vincoli del PPAR.

Come già esplicitato nei precedenti paragrafi la variante parziale al PPAE si rende necessaria proprio per completare l'originale programmazione provinciale al fine di attribuire i quantitativi non ancora assegnati per quanto attiene i "calcari stratificati" tipo Maiolica e Scaglia Rossa (materiali di difficile reperibilità).

Piano Forestale Regionale (PFR)

L'obiettivo quadro del Piano Forestale Regionale è quello di attuare una gestione attiva sostenibile delle foreste e del comparto forestale, per garantire la rinnovazione naturale e la tutela degli ecosistemi forestali, lo sviluppo socio-economico dello stesso comparto, per dare continuità e certezza occupazionale nel settore. Per raggiungere l'obiettivo quadro il PFR individua 10 Azioni chiave, nessuna delle quali influenza, direttamente, l'attività estrattiva.

Nel Piano non vi è infatti alcun riferimento all'attività estrattiva, ad eccezione del paragrafo 10 in cui, nel disciplinare le aree ricomprese all'interno del Demanio Forestale Regionale, viene precisato, richiamando le disposizioni del PPAR, che "*è vietata la caccia, l'attività estrattiva, il taglio a ceduo semplice o matricinato, l'uso o la realizzazione di opere connesse a queste attività; ...*".

Fermo restando i divieti all'esercizio dell'attività di cava disposti dalla L.R. 71/97 e dal PRAE nella "*Normativa per le Aree di divieto non cartografate*" e recepiti nel PPAE, nelle foreste demaniali appartenenti al demanio regionale, nei boschi di alto fusto originari e nei boschi con prevalenza superiore al 50 per cento di faggio e castagno e con l'80 per cento di leccio come meglio definite nella citata normativa, sono comunque ammissibili gli interventi di riduzione e compensazione di superfici boscate nei limiti imposti dall'art. 12 della L.R. 6/2005 e dall'art. 6 c. 4 della L.R. 71/97.

I rimboschimenti ed i miglioramenti dei soprassuoli forestali realizzati con finanziamento pubblico (regionale, nazionale, comunitario) sono soggetti al divieto di attività estrattiva fino all'esaurimento della funzione per cui sono stati realizzati, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente legislazione forestale e delle disposizioni contenute nei provvedimenti normativi di finanziamento delle opere.

Sia la direttiva del PRAE "*Direttiva recante norme di attuazione per una razionale coltivazione, un appropriato uso del materiale, per l'esercizio dell'attività estrattiva nelle*

formazioni boscate e per il recupero e la ricomposizione finale delle cave”, che fornisce indirizzi e prescrizioni per i progettisti su vari tematiche tra cui il corretto esercizio dell’attività di cava nelle formazioni boscate, che le stesse NTA del PPAE approvato, per la puntuale valutazione della composizione percentuale e della tipologia forestale, e la loro comparazione ai divieti di legge e conformità a quanto definito nelle Direttive del PRAE, specificano che la stessa andrà realizzata in ambito delle singole aree d’intervento dei progetti di cava presentati all’interno dei bacini estrattivi e valutate nell’ambito delle procedure autorizzatorie previste dall’art. 10 delle NTA del PPAE.

Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)

La pianificazione regionale in materia di rifiuti è disciplinata dalla L.R. 28/1999 e dal Piano Regionale Rifiuti approvato con D.A.C.R. 14/04/2015 n.128 “*Approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) redatto in attuazione dell’art. 199 D.lgs. n. 152/2006*”.

Il Piano Regionale Rifiuti persegue l’obiettivo di minimizzare la produzione e lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto della protezione dell’ambiente e dei principi di efficacia e funzionalità della gestione del ciclo dei rifiuti e definisce sia i criteri per la redazione dei piani provinciali che per l’individuazione di aree idonee e non idonee alla localizzazione dei nuovi impianti di recupero e smaltimento rifiuti demandando alle Province la giusta definizione delle aree.

Non ci sono particolari connessioni/interferenze di tale piano con l’attività estrattiva in quanto esiste una disciplina speciale di carattere nazionale relativa ai rifiuti di tipo estrattivo.

In particolare con il D.Lgs. n. 117/2008 “*Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE*” vengono stabilite le misure, le procedure e le azioni necessarie per prevenire o per ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l’ambiente conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive.

L’art. 185 c. 2 lett. d del D.Lgs. 152/2006 prevede infatti l’esclusione dall’ambito di applicazione della parte quarta del decreto stesso (in quanto regolati da altre disposizioni normative) per:

“ *omissis*;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorser minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.”.

Ai rifiuti disciplinati dal presente decreto non si applicano pertanto neanche le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (art. 2 c. 6 D.Lgs. 117/2008).

In particolare per la gestione dei rifiuti risultanti dallo sfruttamento delle cave si applica esclusivamente il D.Lgs. 117/2008 se tali rifiuti sono trattati all’interno del cantiere estrattivo o della struttura di deposito (art. 2 c.1).

Viceversa sono esclusi dall’ambito di applicazione di tale decreto e rimangono assoggettati alla disciplina settoriale in vigore i rifiuti che non derivano direttamente dallo sfruttamento

delle cave, quali, ad esempio, i rifiuti alimentari, gli oli usati, i veicoli fuori uso, le batterie e gli accumulatori usati (art. 2 c.1).

E' quindi fondamentale verificare gli effetti dell'intersecarsi del Decreto 117/2008 con la normativa dei rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006.

In particolare per l'applicazione del Decreto 117/2008 devono essere rispettate due condizioni fondamentali:

1. condizione di provenienza - diretta da attività estrattive;
2. condizione di collocazione - il sito estrattivo stesso e/o la struttura di deposito;

diversamente trova comunque applicazione il testo unico in materia ambientale.

Sulla questione rifiuti sia il PRAE che il PPAE indicano la possibilità di utilizzo di materiali inerti per le operazioni di rimodellamento delle aree di cava in caso di carenze di volumi sterili estraibili durante le operazioni di coltivazione; viceversa il materiale di scarto derivante dalle operazioni di coltivazione di una cava qualora non utilizzato per il recupero ambientale della cava stessa dovrà essere valorizzato come sottoprodotto per usi diversi o in ultima ipotesi conferito in siti idonei allo smaltimento definitivo.

Piano di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria Ambiente (PRMQAA)

Il Piano di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria Ambiente della Regione Marche, redatto ai sensi degli art. 8 e 9 del D.Lgs. n. 351 del 4 agosto 1999, è stato approvato con DACR n. 143 del 12/01/2010. In tale Piano la Regione Marche, sulla base della valutazione della qualità dell'aria, ha provveduto a definire il territorio regionale in zone in cui:

- i livelli di uno o più inquinanti eccedono il valore limite (Zona A);
- i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi (Zona B).

Per quanto attiene l'attività estrattiva si evidenzia che sia il PRAE che il PPAE approvato risultano coerenti al Piano Aria in quanto perseguono il raggiungimento degli stessi obiettivi di sostenibilità ambientale.

Il PRAE contiene infatti una *“Direttiva recante norme di attuazione per una razionale coltivazione, un appropriato uso del materiale, per l'esercizio dell'attività estrattiva nelle formazioni boscate e per il recupero e la ricomposizione finale delle cave”*, che all'art. 5 *“il progetto”* richiede per il progetto di cava elaborati atti a dimostrare la salubrità delle lavorazioni in particolare al comma 9) stabilisce che vanno valutati gli effetti indotti in termini di polveri) dalle tecniche di coltivazione, da macchine e macchinari, da impianti, dalla movimentazione di materiali e materie prime minerali.

Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Centrale (PGDAC)

Il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Centrale è stato approvato con D.P.C.M del 5 luglio 2013; il primo aggiornamento PGDAC.2 è stato adottato il 17 dicembre 2015.

Il PGDAC costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino centrale ed ha valore di piano territoriale di settore. 2.

Tale Piano costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico dell'Appennino centrale, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali stabiliti dagli articoli 1 e 4 della direttiva 2000/60/CE recepita mediante il D.Lgs. 152/2006.

Il PGDAC in accordo con la Direttiva 2000/60/CE, si prefigge in particolare il conseguimento della protezione ambientale e gestione delle acque attraverso l'adozione di piani di gestione e di programmi di misure adeguate per ciascun corpo idrico. Il Piano rappresenta quindi lo strumento tecnico-amministrativo attraverso il quale viene definita una strategia per la protezione delle acque superficiali, delle acque di transizione, delle acque costiere e delle acque sotterranee che contribuisce a garantire una fornitura sufficiente di acque superficiali e sotterranee di buona qualità per un utilizzo idrico sostenibile.

Il principale riferimento strumentale alla costruzione del quadro delle politiche di tutela e gestione delle acque a livello distrettuale è rappresentato dai Piani di Tutela delle Acque redatti dalle Regioni.

Piano di Tutela delle acque (PTA)

Il piano di tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche, approvato con D.A.C.R. n.145 del 26/01/2010, rappresenta lo strumento di pianificazione regionale finalizzato a conseguire gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente ed a tutelare, attraverso un impianto normativo, l'intero sistema idrico sia superficiale che sotterraneo.

Tale Piano, è articolato secondo i contenuti dell'articolo 121 del D.Lgs. 152/2006 e delle specifiche tecniche di cui alla parte B, all. 4 del Decreto stesso.

Fermo restando i divieti imposti dal PRAE, dalla L.R. n. 71/1997 e dalla L.R. n. 30/2009 sulla tutela delle acque superficiali e profonde, uno degli aspetti di maggiore connessione del PTA con l'attività estrattiva è da individuarsi nelle possibili interferenze con la presenza di acque profonde da destinare al consumo umano in aree prossime al bacino estrattivo da individuare. In particolare al Cap. 4 Sez. I delle NTA del PTA vengono definite le procedure ed i termini per la individuazione delle aree di salvaguardia, delle zone di rispetto e delle zone di protezione delle acque destinate al consumo umano, nonché delle aree di pertinenza dei corpi idrici.

In particolare gli art. 19 e 21 specificano che spetta alle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (AATO), di cui all'art. 148 del D.Lgs. 152/2006, proporre alla Giunta Regionale, entro tre anni dalla entrata in vigore del Piano stesso, l'individuazione sia delle aree di salvaguardia delle captazioni di acque sotterranee e delle derivazioni di acque superficiali

(erogate a terzi mediante acquedotti pubblici o non pubblici ma che rivestono carattere di pubblico interesse) sia delle zone di protezione all'interno dei bacini imbriferi e di ricarica della falda.

Per la delimitazione delle aree di salvaguardia, le A.A.T.O. devono fare riferimento all'Accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 12 dicembre 2002: *“Linee guida per la tutela delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”*.

I commi 5 e 6 dell'art. 19 ribadiscono che fino alla approvazione da parte della Giunta regionale delle aree di salvaguardia, la zona di tutela assoluta ha un'estensione di 10 metri e la zona di rispetto un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee.

Piano d'Ambito (PdA)

Il piano d'ambito è il cuore della gestione del servizio idrico integrato e nasce dal principio che solo la conoscenza dell'esistente può consentire l'attivazione di strategie idonee al superamento delle criticità, alla risoluzione del problema e al rispetto delle normative.

Il piano d'ambito redatto ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 152/2006, redatto per la valutazione dello stato quantitativo e qualitativo delle risorse idriche superficiali e sotterranee utilizzate a scopo idropotabile, e costituito dalla ricognizione delle infrastrutture, dal programma degli interventi, dal modello gestionale e organizzativo e dal piano economico-finanziario, che contiene in particolare l'analisi delle criticità e dei fabbisogni dell'ATO di riferimento.

La variata parziale al PPAE dovrà pertanto confrontarsi con le previsioni contenute nel PdA. l'AATO n. 2 in particolare, in occasione della stesura del Piano d'Ambito 2006-2030, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 14 del 27/11/2006, nella Fase 3 *“Disponibilità attuale e futura delle risorse idriche”* individua le risorse sotterranee per le quali risultano già definite le zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione ma nessuna all'interno dell'ambito territoriale di interesse

Al Cap. 7.3 *“Protezione delle risorse”* si sostiene tuttavia che *“Un Gruppo di Lavoro appositamente costituito dovrà fornire i criteri e le direttive tecniche per l'individuazione delle aree di protezione”*. La Tav. 4 *“Carta dei domini idrogeologici e unità acquifere sotterranee”* del suddetto Piano d'Ambito individua, nelle zone di ns interesse, esclusivamente un probabile bacino idrogeologico per l'area di San Lorenzino nel Comune di Arcevia sostenendo che l'area è oggetto di indagini e studi ancora in corso.

Il Piano stesso sostiene tuttavia che *“la protezione della risorsa non può essere allargata a territori di dimensioni quali quelle sottese dai probabili bacini idrogeologici omissis..... Nel caso delle attuali fonti si renderà quindi necessaria una valutazione delle singole sorgenti che dovranno essere inserite in un quadro idrogeologico generale che consenta di aggregare punti di sorgente affini, accomunati dallo stesso rischio e quindi difendibili con una economia di scala che minimizzi i costi degli interventi di protezione ed offra nel contempo le garanzie di qualità necessarie.”*

La struttura anticlinalica di Arcevia (Area 2 “Arcevia – san Lorenzino”) viene inoltre indicata come zona favorevole per il reperimento di nuove risorse (Tav. 10 “*Carta di sfruttamento degli acquiferi e delle risorse idriche disponibili*”).

Piano Regolatore degli acquedotti

Il Piano Regolatore degli Acquedotti è uno strumento di programmazione regionale che predispone, in relazione alle attuali ed alle future prevedibili esigenze della popolazione, l'utilizzazione delle acque regionali a scopo idropotabile, accertando la consistenza delle risorse disponibili e riservandone l'uso a tale scopo, determinando gli schemi sommari delle opere occorrenti per i nuovi rami di acquedotto, dettando nel contempo alcune linee di indirizzo per il risparmio della risorsa.

Tale piano è stato adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 238 del 10 marzo 2014. Attualmente è in fase di rielaborazione secondo le indicazioni ricevute a seguito della procedura di VAS che si è favorevolmente conclusa con Decreto Regionale n. 87/VAA del 11/11/2015.

Per l'ambito territoriale dell'ATO n. 2, tra le varie esigenze individuate, il Piano indica la necessità di attivare e/o potenziare derivazioni primarie da collocare nella bassa e media valle del Sentino e nell'alta valle del Misa, che interesseranno complessi carbonatici affioranti nelle aree indicando in particolare per il Comune di Arcevia l'area in Loc. Palazzo lungo il Torrente S. Lorenzino; in quest'area si stimano risorse ancora recuperabili per 30-50 l/s.

Piano Territoriale di Coordinamento (PTC)

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ancona, approvato con D.C.P. n 117 del 28/07/2003, succ. modificato con D.C.P. n 192 del 18/12/2008, appresta gli strumenti di conoscenza, di analisi e di valutazione dell'assetto del territorio della Provincia e delle risorse in essa presenti e determina, in attuazione del vigente ordinamento regionale e nazionale e nel rispetto del PPAR e del PIT, le linee generali per il recupero, la tutela ed il potenziamento delle risorse ambientali nonché per lo sviluppo sostenibile e per il corretto assetto del territorio.

Secondo la L.R. 71/97 il PPAE deve avere i seguenti requisiti:

- in attuazione e in conformità al PRAE (artt. 4.2 e 8.2);
- coerente con il PTC (art. 8, comma 1).

La variata parziale al PPAE dovrà pertanto confrontarsi con gli indirizzi a carattere generale contenuti nel PTC.

In particolare, per l'Ambito Territoriale Omogeneo (ATO), “E” oggetto di analisi, andranno perseguiti i seguenti obiettivi:

“Per le attività estrattive nelle formazioni carbonatiche, nonostante le difficoltà finora incontrate, si ritiene perseguibile l'obiettivo di rendere compatibili forme di sfruttamento economico delle risorse minerarie con la necessità, non derogabile, di assicurare la conservazione e la valorizzazione paesistico-ambientale di questo territorio. Per questo, dovrà essere incentivata con decisione la risistemazione naturalistica dei siti dimessi e dovrà essere esercitata con maggiore efficacia la vigilanza sulle attività in corso, mentre dovrà

essere favorita e sostenuta la ricerca di nuove tecniche di intervento, sia per quanto riguarda l'escavazione che il recupero; la scelta delle aree dovrà essere effettuata nell'ambito di progetti complessivi, sulla base di attente valutazioni delle condizioni di trasformabilità dei luoghi in rapporto alle risorse da tutelare e degli esiti raggiungibili con le opere di recupero e risistemazione. Gli interventi autorizzati dovranno prevedere adeguate azioni di risarcimento e compensazione.”

Inoltre per quanto riguarda la tutela delle acque sotterranee al punto 1.E.1. del par. 1.6 “*ambito Territoriale E*” della Relazione D3/1 a pag. 33 in cui si specifica “.....*gli acquiferi carbonatici presenti negli ambiti in esame in quanto sede di acque di qualità dovranno essere oggetto di accurata tutela; la Provincia, pertanto, è impegnata ad acquisire gli studi per la definizione dei bacini di alimentazione e delle aree di protezione di tali acquiferi”*”.

Piano Regolatore Generale (PRG)

In base alla L.R. 71/1997, la coltivazione dei giacimenti di cava è subordinata all'autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio sulla base del parere di conformità e compatibilità al P.R.A.E. ed al PPAE espresso da apposita Conferenza dei servizi. Il Comune, oltre a rilasciare l'autorizzazione, ne controlla anche il rispetto.

E' dunque evidente il ruolo primario e fondamentale esercitato da un Comune per tutta la durata di vita di un sito estrattivo.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della NTA del Programma Provinciale delle Attività Estrattive, le previsioni del PPAE sono da intendersi, così come previsto dagli indirizzi generali del PRAE, immediatamente prevalenti sulle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, senza la necessità di specifici adeguamenti di questi ultimi al PPAE.

L'individuazione di bacini estrattivi effettuata dalla Provincia con il PPAE consente ai Comuni di autorizzare i progetti di coltivazione di materiali inerti e l'attività estrattiva esclusivamente all'interno dei perimetri dei bacini estrattivi e di negare l'autorizzazione e l'attività all'esterno di essi.

Il vigente PRG del Comune di Arcevia, risulta adeguato al PPAR e approvato con Delibera del C.C. n° 29 del 31.08.2005 (Pubblicato sul B.U.R. Marche n°81 del 22.09.2005).


Piano Comunale di Classificazione acustica

Il DPCM del 1 marzo 1991 ha introdotto l'obbligo per i comuni italiani di classificare il proprio territorio in zone omogenee, allo scopo di applicare i limiti massimi di rumorosità (espressi come livello sonoro equivalente) in relazione alle diverse destinazioni d'uso delle aree. Tale normativa prevede sei classi di azionamento, a cui corrispondono altrettanti valori limite da rispettare nel periodo diurno e notturno.

La Regione Marche, con L.R. 28 del 14 novembre 2001 “*Norme per la tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dell'inquinamento acustico nella Regione Marche*”, ha indicato i riferimenti normativi mentre con delibera n. 896 AM/TAM del 24/06/03 (pubblicata sul B.U.R.M. n°62 del 11/07/03) e relativo allegato tecnico, ha fornito i criteri in base ai quali i Comuni della Regione devono svolgere i compiti assegnati loro dalla legge.

Il DPCM 14/11/97, che fornisce le indicazioni per la realizzazione della zonizzazione acustica del territorio fissando i “limiti massimi ammissibili di rumorosità” per le singole aree. Lo stesso definisce inoltre i “valori limite di emissione”, i “valori limite assoluti di immissione” (Tab. 1), i “valori di attenzione” e i “valori di qualità” di cui all’articolo 2, comma 1, lett. e), f), g), h), comma 2, comma 3, lett. a), b) della Legge 447 del 26 ottobre 1995.

Il Comune di Arcevia ha provveduto “*alla classificazione del proprio territorio, ai fini dell'applicazione dei valori limite di emissione e dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), l) e g), della legge 447/1995, e al fine di conseguire i valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della medesima legge, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso, ed indicando altresì le aree da destinarsi a spettacolo, a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto*” con atto consiliare di approvazione n. 27 del 14.06.2007.



Classe III – Aree di tipo misto Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Il Comune ha ottemperato alla disciplina in materia nelle modalità e nei tempi previsti.

Strategia Regionale d’Azione ambientale per la Sostenibilità (STRAS)

La STRAS costituisce il principale riferimento per la redazione del Rapporto Ambientale, in quanto gli obiettivi di sostenibilità ambientale da essa definiti, pertinenti rispetto agli obiettivi della variante in esame, sono impiegati per valutare la significatività dei potenziali impatti ambientali derivanti dall’attuazione delle previsioni di piano.

La STRAS, che si articola in 4 aree di intervento (Clima ed atmosfera, Natura e biodiversità, Ambiente e salute, Uso e gestione sostenibile delle risorse naturali e dei rifiuti), rappresenta il quadro di riferimento complessivo per la programmazione in materia di sviluppo sostenibile. Pertanto, considerato che le strategie di sviluppo sostenibile devono costituire il riferimento per le valutazioni ambientali, la STRAS va' utilizzata per ispirare gli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento della variante parziale al Programma Provinciale delle Attività Estrattive (PPAE).

Rapporto con la normativa in materia di Natura 2000

Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato ad un sistema coerente (una "rete") di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione stessa. La creazione di questa rete di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e di Zone di Protezione Speciale (ZPS) soddisfa un chiaro obbligo comunitario stabilito nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica. La "rete" è stata strutturata sulla base di due direttive: la n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, cosiddetta direttiva "Habitat" e la direttiva "Uccelli" (Dir. n. 79/409/CEE) concernente la conservazione degli uccelli selvatici, sostituita dalla Dir. 2009/147/CE.

La gestione dei siti Natura 2000 è regolata nella Regione Marche dalla L.R. n. 6/2007, ed è stata affidata, a seconda della localizzazione territoriale e della tipologia del sito, ai soggetti gestori dell'area protetta, alle Comunità Montane e alle Amministrazioni Provinciali.

Nello specifico le Aree della Rete Natura 2000 di interesse sono:

CODICE	DENOMINAZIONE AREA RETE NATURA 2000	Comuni	Comunità Montana (D.G.R. 2201/2009)	Organismo responsabile della gestione del sito (L.R. 6/2007)	tipo
IT5320002	Valle Scappuccia	Genga	Ambito 3 - Unione montana dell'Esino-Frasassi	Soggetto gestore del Parco	zsc
IT5320003	Gola di Frasassi	Fabriano, Genga	Ambito 3 - Unione montana dell'Esino-Frasassi	Soggetto gestore del Parco	zsc
IT5320004	Gola della Rossa	Fabriano, Genga, Serra San Quirico	Ambito 3 - Unione montana dell'Esino-Frasassi	Soggetto gestore del Parco per la porzione compresa nell'Area protetta; Ambito 3 - Unione montana dell'Esino-Frasassi per la porzione di sito non compresa nel Parco	zsc
IT5320016	Valle Scappuccia	Genga	Ambito 3 - Unione montana dell'Esino-Frasassi	Soggetto gestore del parco regionale naturale della Gola della Rossa e di Frasassi	zps
IT5320017	Gola della Rossa e di Frasassi	Fabriano, Genga, Serra San Quirico	Ambito 3 - Unione montana dell'Esino-Frasassi	Soggetto gestore del parco Naturale della Gola della Rossa e di Frasassi per la porzione compresa nell'Area protetta; Ambito 3 - Unione montana dell'Esino-Frasassi per quella esterna	zps

Per tutte le Aree sopra elencate sono stati approvati i relativi Piani di Gestione, e nello specifico:

- "Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 – P.S.R. Marche 2007-2013 Asse 3 Misura 3.2.3. Area di progetto n. 18 "Gola della Rossa e di Frasassi" – ZPS IT5320017, SIC ITT5320004 e SIC IT5320003";
- "Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 – P.S.R. Marche 2007-2013 Asse 3 Misura 3.2.3. Area di progetto n. 17 "Valle Scappuccia" – ZPS IT5320016 e SIC IT5320002".

Il Vigente PPAE, approvato in recepimento della L.R. 71/1997 e del PRAE, vieta l'esercizio dell'attività di cava all'interno dei siti Rete Natura 2000.

Rete Ecologica Regionale (R.E.M)

La Regione Marche, al fine di incentivare la salvaguardia della biodiversità, riducendo la frammentazione degli habitat naturali e seminaturali e della matrice ambientale, di incrementare la qualità del territorio, favorendone la funzionalità ecologica, e di contribuire alla valorizzazione del paesaggio, ha istituito la Rete Ecologica delle Marche (REM) con L.R. n. 2/2013.

La REM rappresenta lo strumento di analisi, interpretazione e gestione della realtà ecologica regionale più completo e avanzato, da mettere a disposizione dei vari livelli di programmazione e pianificazione del territorio, al fine di integrare concretamente la conservazione della biodiversità, richiesta in sede internazionale e nazionale, con le politiche di sviluppo.

La Legge individua gli elementi che costituiscono la REM nelle aree di valenza ecologica già esistenti e disciplinate dalla propria normativa (siti Natura 2000, aree floristiche, oasi di protezione faunistica, ecc.). Non vengono quindi determinati nuovi livelli di pianificazione e di vincolo territoriale.

La legge prevede inoltre il recepimento della REM negli strumenti di pianificazione adottati dopo la sua entrata in vigore e favorisce gli interventi di rafforzamento delle connessioni ecologiche e, più in generale, la valorizzazione dei servizi ecosistemici.

La REM, al paragrafo 3.3.5, individua nelle cave attive una minaccia potenziale alla funzionalità delle risorse biologiche soprattutto rispetto all'eventuale presenza di specie particolarmente sensibili come i rapaci diurni.

In relazione alle cave attive e dismesse la REM indica sia negli "Obiettivi per tipologia di risorsa ambientale" (Par. 4 della Rel. Generale-quadro propositivo) che nelle singole Unità Ecologiche Funzionali (UEF) gli obiettivi e le misure volte a garantire la permanenza della funzionalità ecologica sia a scala regionale che locale, demandando alla normativa di settore il recepimento della REM al fine di analizzare i singoli interventi legati all'attività estrattiva alla luce delle caratteristiche del sistema biologico locale onde valutare gli effetti reali e adottare le eventuali misure di mitigazione o compensazione.

L'area di interesse del presente programma si trova quasi interamente nella Unità Ecologico Funzionale n. 56 "Rilievi di Arcevia", caratterizzata da un Indice di conservazione del paesaggio ILC 0,82 (molto alto) e dalla presenza di diversi habitat di interesse comunitario.

Piano Faunistico Provinciale 2012-2017

Il Piano Faunistico-Venatorio Provinciale, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 20/11/2012, tuttora vigente, è uno strumento di programmazione e pianificazione in materia di gestione del territorio a fini faunistici in quanto, in accordo con le finalità della Legge 157/92 e delle normative che da essa discendono (L.R. 7/95), riconosce che la fauna selvatica costituisce bene ambientale ed è tutelata e protetta nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale.

Gli obiettivi della pianificazione provinciale possono essere sintetizzati in linea generale:

- nella tutela della fauna;
- nella conservazione dell'ambiente naturale;
- nel prelievo venatorio sostenibile.

Più in particolare l'obiettivo è quello di dare continuità all'azione pianificatoria e gestionale che è stata avviata con il PFV 2004-2009, risolvendo le criticità che si sono manifestate ed individuando nuove strategie, per ottimizzare l'equilibrio tra la conservazione della natura ed il prelievo venatorio nel rispetto delle produzioni zoo-agro-forestali.

La conservazione del patrimonio faunistico rientra tra l'altro negli obiettivi dei siti della Rete Natura 2000 e della Legge quadro sulle aree protette.

Piano e Regolamento del Parco Naturale Regionale Gola della Rossa – Frasassi

Con Legge Regionale n. 57/1997 è stato istituito il Parco Naturale regionale "Gola della Rossa e Frasassi", la cui gestione è demandata alla Comunità Montana dell'Esino –Frasassi (ora Unione Montana dell'Esino Frasassi) nell'ambito dei principi stabiliti dalla L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" e della L.R. 15/94 recante "Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali".

Parte del territorio Comunale di Arcevia è ricompreso nei confini del Parco della Gola della Rossa e di Frasassi.

- Il Piano del PARCO NATURALE REGIONALE "GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI", redatto ai sensi della L.R. n.15 del 1994, è stato approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 60 del 26.06.2007.
- Il Regolamento del PARCO NATURALE REGIONALE "GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI" è stato approvato con Delibera di Consiglio n. 5 del 19/04/2014.

Nel territorio del Parco (Art. 23 "Attività estrattive" del Regolamento), in recepimento delle disposizioni dell'art. 6bis c. 2 della L.R. 71/1997 è consentito di derogare al divieto di esercizio dell'attività di cava esclusivamente per la prosecuzione di attività esistenti eseguite in sotterraneo; tale deroga è comunque limitata esclusivamente al bacino estrattivo della Gola della Rossa.

Per tutte le altre attività estrattive esistenti nel Parco, resta fermo il divieto inderogabile di prosecuzione dell'attività di escavazione; è consentito il recupero ambientale e paesaggistico delle cave esistenti, attive o dismesse, nel rispetto delle prescrizioni del Piano del Parco.

La Normativa di settore vieta espressamente l'attività estrattiva all'interno dei Parchi, dei siti Rete Natura 2000 e nelle Riserve; divieto esteso anche alle aree in prossimità e/o adiacenza.

1.4 Ambito di influenza (territoriale e ambientale)

Come già esposto la variante parziale in esame è finalizzata a formulare una nuova proposta di programmazione per l'individuazione di un potenziale bacino estrattivo di calcari stratificati tipo "Maiolica" e "Scaglia Rossa" a cui attribuire i volumi residui non ancora assegnati per tale tipologia di materiale; la procedura di VAS andrà pertanto ad esplicarsi non

sull'intero processo di formazione del programma ma quale valutazione di compatibilità ambientale su una struttura pianificatoria e normativa già definita e che, per la definizione del quadro estrattivo di riferimento cui avviare la procedura di VAS, ed in particolare la Conferenza di Scoping, per l'individuazione delle Aree di Esenzione, di cui al punto 11 art. 60 delle NTA del PPAE, si ripartirà dalle verifiche preliminarmente predisposte dall'Amministrazione Provinciale con l'adozione del PPAE, avvenuta con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 88 del 26/07/2004, e da tutto quanto non espressamente annullato della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 13/04/2005 che ha definitivamente approvato il PPAE.

Per ridefinire un bacino estrattivo si riprenderà, quindi, il perimetro del bacino estrattivo di Monte S. Angelo di Arcevia (bacino individuato anche dal PRAE), così come inizialmente individuato dalla citata Deliberazione di Consiglio Provinciale con la quale è stato adottato il PPAE (Tavola 5 datata giugno 2004).

Tuttavia l'ambito di influenza territoriale di un piano/programma, di norma non coincide con l'area di intervento, ma con l'area nella quale potranno manifestarsi gli impatti ambientali derivanti dall'attuazione degli stessi.

L'identificazione dell'ambito d'influenza territoriale deve consentire infatti di identificare già in fase preliminare i temi e gli aspetti ambientali con cui interagisce, anche indirettamente, determinando impatti. La definizione dell'ambito di influenza ambientale deriva da una individuazione preliminare delle interazioni tra Programma e ambiente.

Tale definizione deve anche tenere conto di eventuali peculiarità locali ed emergenze ambientali, in termini positivi (aree di particolare pregio, aree protette, Rete Natura 2000 ecc) e negativi (siti inquinati, situazioni di degrado in genere, ecc).

Ai fini della descrizione dell'ambito di influenza ambientale, si devono considerare le caratteristiche ambientali e naturalistiche delle aree oggetto di pianificazione e delle zone limitrofe. Questo tipo di analisi sarà specificatamente condotta nel Rapporto ambientale.

L'individuazione dell'ambito di influenza ambientale si sostanzia preliminarmente nel definire i temi e i relativi aspetti ambientali con cui la variante in esame potrebbe interagire.

A tal fine si riporta la check-list individuata dalle Linee guida Regionali:

Aspetto ambientale	Possibile interazione	SI/NO
Biodiversità	Il P/P può modificare lo stato di conservazione di habitat?	SI
	Il P/P può modificare/influenzare l'areale di distribuzione di specie animali selvatiche?	SI
	Il P/P può incidere sullo stato di conservazione di specie di interesse conservazionistico?	SI
	Il P/P può incidere sulla connettività tra ecosistemi naturali?	SI
Acqua	Il P/P può determinare una variazione negli utilizzi delle risorse idriche?	SI

	Il P/P può comportare modificazioni alla portata dei corpi idrici superficiali?	SI
	Il P/P interferisce con le risorse idriche sotterranee?	SI
	Il P/P può determinare scarichi in corpi recettori (superficiali o sotterranei)?	SI
	Il P/P può comportare la contaminazione, anche locale, di corpi idrici?	SI
	Il P/P può comportare una variazione del carico inquinante dei reflui destinati agli impianti di depurazione?	NO
Suolo e sottosuolo	Il P/P può comportare contaminazione del suolo?	SI
	Il P/P può comportare degrado del suolo (desertificazione, perdita di sostanza organica, salinizzazione, ecc)?	SI
	Il P/P può incidere sul rischio idrogeologico?	SI
	Il P/P può determinare variazioni nell'uso del suolo in termini quantitativi e/o qualitativi?	SI
	Il P/P può comportare variazioni nell'uso delle risorse del sottosuolo?	SI
Paesaggio	Il P/P inserisce elementi che possono modificare il paesaggio?	SI
	Il P/P prevede interventi sull'assetto territoriale?	SI
Aria	Il P/P può comportare variazioni delle emissioni inquinanti?	SI
	Il P/P può comportare cambiamenti nelle concentrazioni di inquinanti atmosferici (variazioni della qualità dell'aria) ?	SI
Cambiamenti climatici	Il P/P comporta variazioni nelle superfici destinate all'assorbimento di CO ₂ ?	NO ²
	Il P/P comporta variazioni nell'utilizzo di energia?	NO
	Il P/P prevede variazioni nell'emissione di gas serra?	NO
Salute Umana	Il P/P prevede azioni che possono comportare rischi per la salute umana?	NO
	Il P/P può comportare variazioni nell'emissione di radiazioni elettromagnetiche?	NO
	Il P/P può comportare variazioni dell'esposizione a livelli sonori eccedenti i limiti?	NO
Popolazione	Il P/P può comportare interferenze con la distribuzione insediativa?	NO
Beni culturali	Il P/P può comportare il degrado di beni culturali?	NO
	Il P/P prevede azioni che possono interferire con la percezione visiva?	NO

² In merito al tema ambientale "Cambiamenti climatici" si fa presente che la riduzione della superficie boscata conseguente all'esercizio di un'attività estrattiva, sarà compensata a norma della L.R. 71/1997. Pertanto, l'apertura di eventuali siti estrattivi non inciderà negativamente sulle superfici destinate all'assorbimento di CO₂.

Poiché la proposta di Variante non interagisce solo con temi o aspetti strettamente ambientali ma anche con attività antropiche o “settori di governo” e tali interazioni possono determinare a propria volta degli impatti sull’ambiente, in questa sezione vengono identificati anche i settori di governo di potenziale interazione della variante parziale al PPAE.

Settori di governo	Aspetti
Agricoltura e Forestazione	Sottrazione di aree agricole o boscate
Industria	Attività estrattiva
Rifiuti	Produzione di rifiuti estrattivi e non
Mobilità	Traffico veicolare di mezzi pesanti
Energia	Consumi ed emissioni

È evidente che sarà necessario considerare differenti ambiti territoriali, opportunamente calibrati per i temi e gli aspetti ambientali interessati:

1. per quelli più specifici (beni culturali, suolo e sottosuolo) potrà considerarsi come bacino di influenza l’**Area di Studio**, così come individuata negli elaborati allegati; su tale area sarà possibile raccogliere dati di dettaglio anche attraverso sopralluoghi e rilievi;
2. per gli aspetti legati al paesaggio, biodiversità, acqua, aria, ci si potrà riferire **all’Ambito (ATO) “E” della dorsale marchigiana**, del PTC vigente; esso comprende i rilievi calcarei, della dorsale cosiddetta marchigiana e della dorsale minore di Valmontagnana ad Ovest, attraversati dai corsi d’acqua maggiori che vi incidono solchi profondi (Gole della Rossa e di Frasassi), che per le sue caratteristiche di omogeneità territoriale si presta agevolmente al confronto dei rispettivi indicatori. Inoltre, molti dati del SIT provinciale sono aggregati (o facilmente aggregabili) sugli ATO del PTC.
3. per gli aspetti più generali (popolazione, salute umana, clima) si potrà fare riferimento ad ambiti amministrativi più ampi, come unioni di comuni o l’intero territorio provinciale, in funzione delle rilevazioni e dei dati statistici disponibili.

Definito preliminarmente l’ambito di influenza territoriale ed ambientale, è necessario stabilire l’approccio ed il livello di dettaglio con cui tali ambiti saranno analizzati e gli strumenti che si intendono impiegare a tale proposito.

In particolare il contesto ambientale di riferimento sarà indagato attraverso l’impiego di:

- indicatori, derivanti dalle attività di monitoraggio sugli aspetti ambientali individuati;
- cartografie tematiche.

Gli indicatori pertinenti alla descrizione dello stato attuale e della probabile evoluzione degli aspetti ambientali con cui la variante parziale al PPAE e potrebbe interagire sono riportati nella tabella seguente.

Componenti ambientali	Aspetti ambientali	Indicatori
Biodiversità	Vegetazione e Fauna	Riduzione della superficie boscata nel sito di estrazione
	Continuità ecologica	Presenza di specie di valore conservazionistico
Acqua	Qualità della risorsa idrica	Frammentazione ambientale
Suolo e sottosuolo	Rischio geologico, idrologico e idrogeologico	Caratterizzazione dei corpi idrici superficiali o sotterranei
	Consumo di suolo e sottosuolo	Classi di rischio/pericolosità frana/esondazione
Paesaggio	Sistemi di paesaggio	Entità del prelievo di materiale
		Modifica del paesaggio
Salute	Qualità dell'aria	Modifica dell'assetto territoriale
	Ambiente sonoro	Direzione e velocità dei venti, qualità dell'aria con dati dei principali inquinanti
		Livello rumore, vibrazioni

1.5 Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento

La scelta degli obiettivi di sostenibilità ambientale è avvenuta con riferimento principale alla Strategia Regionale d'Azione ambientale per la Sostenibilità – STRAS e, in parte, anche agli strumenti di pianificazione/programmazione che costituiscono il quadro pianificatorio e programmatico di riferimento.

Per ciascun aspetto ambientale individuato in precedenza, nella tabella seguente sono riportati gli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati come pertinenti alla variante parziale al PPAE.

Tema ambientale	Aspetto ambientale	Obiettivo ambientale di riferimento
Biodiversità	Vegetazione e Fauna	Contenere processi o fenomeni di frammentazione ambientale
	Continuità ecologica	
Acqua	Qualità della risorsa idrica	Tutelare la qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei
	Utilizzo di risorsa idrica	Contenere i consumi idrici
Suolo e sottosuolo	Rischio geologico, idrologico e idrogeologico	Risanamento geologico, idrologico e idrogeologico degli ambiti territoriali interessati dal bacino estrattivo, mediante interventi di modificazione morfologica e messa in sicurezza dei siti
	Consumo di suolo e sottosuolo	Ottimizzare lo sfruttamento delle risorse minerarie presenti nel bacino estrattivo interessato, in aderenza con le relative previsioni di sfruttamento definite dal PPAE

Paesaggio e patrimonio culturale	Sistemi di paesaggio	Migliorare, attraverso un generale riassetto e recupero ambientale dei luoghi, l'inserimento dei siti oggetto di attività estrattive, nel contesto naturale e paesaggistico circostante
		Modificare l'assetto territoriale dei siti oggetto di attività estrattive mediante recupero ambientale
		Minimizzare le interferenze con zone archeologiche
		Distanza da elementi di pregio paesistico
Salute umana	Qualità dell'aria	Minimizzazione dell'esposizione della popolazione a rumore, vibrazioni e polveri
	Ambiente sonoro	

Al fine di soddisfare i punti specifici sopraelencati, sarà necessario per la progettazione delle attività estrattive obbedire ad i principi guida esposti nelle normative di settore ed in particolare alla “*Direttiva recante norme di attuazione per una razionale coltivazione, un appropriato uso del materiale, per l'esercizio dell'attività estrattiva nelle formazioni boscate e per il recupero e la ricomposizione finale delle cave*” ed alle successive NTA del PPAE. Tali linee guida si pongono, infatti, come esigenza primaria la necessità di sviluppare la progettazione estrattiva in modo razionale e coerente con gli aspetti propriamente appartenenti alla sostenibilità ambientale nelle fasi di scelta del sito, sviluppo e gestione della coltivazione e recupero finale.

Nelle NTA del PPAE viene, in particolare, posta attenzione alla minimizzazione di tutti gli impatti prevedibili ed al miglior inserimento ambientale a conclusione dell'attività estrattiva, ed alla predilezione dello sfruttamento delle potenzialità residue di giacimenti in coltivazione o da riattivare anziché di nuova estrazione (obbligo di coltivazione per fasi di durata stabilita, al fine di assicurare il contestuale recupero, presenza di meccanismi premianti per l'assegnazione dei quantitativi alla minimizzazione dell'area impegnata ed a metodi di coltivazione che prevedano il contestuale recupero della cava e per la riattivazione/ampliamento di cave esistenti o per il reinserimento di cave dismesse o abbandonate).

SEZIONE 2 – CONTENUTI RELATIVI ALLO SCREENING

Non è da sviluppare.

SEZIONE 3 – CONTENUTI RELATIVI ALLO SCOPING

3.1 Ragione delle scelte

Il PPAE vigente, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 13/04/2005, è stato oggetto di annullamento parziale da parte della giustizia amministrativa, limitatamente al bacino estrattivo di maiolica e della scaglia rossa (calcari stratificati) di Monte S. Angelo nel Comune di Arcevia.

Tale situazione ha quindi creato un sensibile scostamento in termini volumetrici in difetto relativamente alla tipologia di materiale calcare stratificato tra i quantitativi massimi estraibili stabiliti ed i volumi realmente autorizzabili; da qui l'esigenza di valutare una variante parziale al PPAE.

La verifica dello stato di attuazione del PPAE approvato (predisposta dall'U.O. Attività Estrattive), effettuata proprio al fine di valutare gli scostamenti tra i quantitativi massimi di materiali utili estraibili nell'arco decennale di efficacia del PPAE e i volumi richiesti, assegnati e/o assegnabili sulla base dei progetti di sfruttamento pervenuti per i diversi bacini estrattivi ha infatti permesso di evidenziare, per le varie tipologie di materiali di cava, alcuni scostamenti in difetto tra i quantitativi massimi di materiali utili estraibili nell'arco decennale di efficacia del PPAE.

In particolare rispetto ai 12.000.000 mc (da assegnare rispetto ai 10 anni di efficacia del programma), risultano ancora assegnabili, nell'ambito di una variante parziale del PPAE, 2.068.088 mc da estrarre in un bacino estrattivo per calcari stratificati corrispondenti al 45% del fabbisogno incrementato dalla ripartizione dei quantitativi originariamente assegnati alle argille e pietre da taglio. Tale quantitativo, da estrarre nell'orizzonte temporale di vita del Programma previsto in 10 anni, deriva, naturalmente, dal volume "perso" a seguito dell'annullamento parziale sopra citato.

La mancata assegnazione ad oggi di tali quantitativi di materiali e la necessità di dare piena attuazione alle previsioni del PPAE, motivano l'esigenza di porre in atto un adeguamento degli strumenti di programmazione provinciale in materia di attività estrattive, mediante la redazione di una variante parziale al PPAE che avrà l'obiettivo primario di attribuire i quantitativi non ancora assegnati per quanto attiene i calcari stratificati tipo Maiolica e Scaglia Rossa (materiali di difficile reperibilità), attraverso l'individuazione di un nuovo bacino estrattivo previa attenta riesamina delle aree di divieto e delle aree coltivabili in parziale esenzione dagli stessi.

L'eliminazione di un bacino di calcare stratificato nella Provincia di Ancona in questi anni di attuazione del PPAE ha evidenziato la forte esigenza di reperimento in ambito provinciale soprattutto di "materiali inerti di qualità" tipo "maiolica" e l'impossibilità di fatto di reperire tale materiale nel territorio provinciale.

Per maggiore chiarezza si riportano nella tabella di seguito allegata i principali dati emersi dalla verifica dello stato di attuazione del PPAE riaggiornati nel presente rapporto sino all'anno 2017:

SETTORE IV
AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
DI COORDINAMENTO E DI SETTORE - SIT



UO Piani di Settore

Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA Tel. 071/5894413 - Fax 071/589440

Tipologie materiali di cava	Bacino estrattivo	Comune	n. progetti presentati	n. progetti attivabili	n. progetti attivati	Volumi autorizzati mc/anno	Volumi escavati mc/anno (media ultimi 7 anni *)	Scostamento (mc) volumi autorizzati - volumi estratti	% scostamento	note
ghiaia, sabbia e materiali detritici	Esino	Jesi	3	1	1	306.052	112.413	-193.639	-63%	
	Sinclinorio Nord	Sassoferrato	5	3	2	102.952	21.754	-81.198	-79%	Non sono ancora iniziati i lavori relativi ad un progetto presentato
	Cesano	Corinaldo	1	1	1	257.876	81.685	-176.191	-68%	
	Misa	Serra de Conti	2	1	1	58.120	1.437	-56.683	-98%	
	TOT. Parz.			11	6	5	725.000	217.290	-507.710	-70%
calcari stratificati	M. S. Angelo	Arcevia	3	0	0	0	0	0	0	Bacino estrattivo annullato dal TAR Marche
	Castelletta	Fabriano	1	1	1	45.000	21.978	-23.022	-51%	
	M. Le Cone*	Fabriano	3	1	1	186.800	53.793	-133.008	-71%	Gli effettivi lavori estrattivi sono iniziati a partire dall'anno 2016
	TOT. Parz.			7	2	2	231.800	43.495	-156.029	-67%
calcare massiccio	Gola della Rossa	Serra San Quirico	1	1	1	300.000	250.317	-49.683	-17%	
TOT.			19	9	8	1.256.800	543.378	-713.422	-57%	


* per l'attività estrattiva in tale bacino i valori si riferiscono ai soli anni 2016 - 2017

Dall'analisi dell'andamento delle produzioni emergono informazioni chiare relativamente allo stato di crisi che attanaglia da svariati anni l'attività estrattiva.

Se si considerano i valori medi annui dei materiali estratti, si osserva che la media annua complessiva per ogni tipologia di materiale risulta essere molto lontana sia dai quantitativi assegnati dal PRAE e dal PPAE sia da quelli effettivamente autorizzati; valori che quindi attualmente sembrerebbero sufficienti anche nell'ottica di una futura ripresa economica.

Infatti a fronte di un quantitativo scavabile per tutte le tipologie di materiale considerate dal Programma, negli ultimi 7 anni ne sono stati estratti circa il 57% in meno.

In particolare emergono residui molto elevati per la tipologia di materiale "ghiaie e sabbie", che negli ultimi 7 anni hanno estratto il 70% in meno rispetto alla loro potenzialità, e per i "calcari stratificati" che hanno estratto il 67% in meno; quest'ultimo dato, tuttavia, è naturalmente inficiato dei potenziali quantitativi non assegnati relativi al bacino annullato di M. S. Angelo.



Viceversa l'estrazione del Calcarea massiccio, che per la rarità degli affioramenti coltivabili unitamente con le sue caratteristiche intrinseche (Carbonato di calcio puro al 98%) ne fanno un litotipo insostituibile per alcuni casi specifici, sembra avere mantenuto un livello di produzione adeguato proprio in virtù del fatto che la contrazione della richiesta nel settore edilizio e infrastrutturale ha ridotto nei classici settori merceologici di riferimento gli spazi di mercato per i materiali lapidei più poveri a favore di quelli maggiormente pregiati.

Per valutare le esigenze di mercato per la tipologia di materiale "calcarea stratificato", oggetto di ipotesi di variante, bisogna specificare che all'interno di tale "categoria" di materiale rientra, come già più volte accennato, sia la formazione geologica della "Scaglia Rossa" sia quella della "Maiolica" che tuttavia non risultano uniformi in quanto presentano significative differenze sia di tipo merceologico, e quindi di usi specifici, sia come reperibilità.

In particolare la "Maiolica" presenta una vasta varietà merceologica che, viceversa, non detiene la "Scaglia Rossa" (da ritenersi un materiale decisamente più povero), data dalle migliori caratteristiche geologico-tecniche.

Tale formazione geologica risulta infatti costituita, per la quasi totalità, similmente a quella del calcarea massiccio, da carbonato di calcio con tenori che spesso possono superare il 98 % e pertanto può essere impiegata oltre che nel campo delle costruzioni (es. stabilizzato per sottofondi), anche per la produzione di micronizzati di carbonato di calcio che trovano applicazione nei settori industriali della carta, delle idropitture e degli smalti, degli adesivi per pavimentazioni, dei cavi elettrici, ecc..

Si ricorda infatti che, come sopra descritto, le cave di calcare massiccio presenti non hanno subito la stessa “pesante” flessione di mercato grazie proprio al suo elevato valore merceologico ma anche in virtù del fatto che attualmente nella ns. Provincia non vengono estratti materiali “concorrenti” se non per la piccolissima realtà estrattiva situata in Loc. Castelletta di Fabriano gestita da un’azienda che utilizza il materiale estratto quasi esclusivamente per le proprie esigenze produttive.

Si ritiene quindi che tale tipologia di materiale (materiale inerte di qualità) possa comunque accedere a spazi di mercato molto più ampi di quelli della Scaglia Rossa (tipologia di materiale estratto nel Bacino di M. Le Cone di Fabriano - unico significativo bacino di calcare stratificato attivo nella ns. Provincia) che, viceversa, presenta tenori in carbonato di calcio, che non superano mai percentuali dell’80%, con limitati impieghi nel campo delle costruzioni come *tout venant* o come materiale vagliato per la realizzazione di sottofondi, rilevati e massicciate stradali e solo in minima parte per il confezionamento di conglomerato cementizio.

Pertanto, come già illustrato nei precedenti paragrafi, per la formulazione di una nuova proposta di programmazione finalizzata all’individuazione di un potenziale bacino estrattivo di “calcare stratificato”, il punto di partenza delle procedure di analisi propedeutiche (area di studio) sarà costituito dall’area di M. S. Angelo, così come individuata nel Programma inizialmente adottato con la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 88 del 26/07/2004.

3.2 Possibili strategie

Conformemente a quanto indicato nelle Linee Guida Regionali, al fine di un corretto svolgimento del processo metodologico della VAS, occorre verificare se, in relazione alle previsioni formulate dalla Variante parziale al Programma Provinciale delle Attività Estrattive (PPAE), sia fattivamente possibile percorrere ipotesi alternative.

Occorre premettere, che la presente variante punta ad individuare un bacino estrattivo per materiali di difficile reperibilità individuati dal PRAE “*calcari stratificati tipo Maiolica e Scaglia Rossa delle Province di Pesaro-Urbino e Ancona*”, materiali che presentano affioramenti coltivabili quasi sempre in zone soggette a tutela e conservazione ma che, in considerazione delle elevate caratteristiche merceologiche, risultano in alcuni casi insostituibili e che la normativa di settore ha pertanto ritenuto opportuno porre alcune deroghe ai vincoli del PPAR; infatti l’attività di cava è assimilata ad attività di pubblico e generale interesse a cui sono applicabili le esenzioni di cui all’art. 60 delle NTA del PPAR.

Si riporta di seguito un prospetto che descrive le possibili alternative di tipo strategico-attuativo della Variante descritte e valutate al fine di selezionare la soluzione più efficace per ridurre o evitare gli effetti negativi sull’ambiente generati dalla variante proposta.

	PROPOSTA	DESCRIZIONE
ALTERNATIVA 1	Proposta in esame	Per le caratteristiche tecniche della variante si rimanda a quanto già evidenziato nel precedente paragrafo.

ALTERNATIVA 2	Riduzione della superficie a parità di quantitativi massimi estraibili	L'ipotesi perseguibile potrebbe essere quella di ridurre al minimo l'area del bacino concentrando le escavazioni in un'unica zona. Tale proposta tuttavia concentrerebbe il quantitativo di calcare da estrarre solo su un singolo polo estrattivo, aumentando l'entità dell'area di prelievo.
ALTERNATIVA 3	Riduzione dei quantitativi estraibili	L'ipotesi perseguibile potrebbe essere quella di ridurre i quantitativi estraibili con effetti analoghi all'alternativa precedente, ma senza prelievi eccessivi. La variante mira tuttavia a soddisfare la domanda interna di materiali per dare piena attuazione alle previsioni del PPAE nel rispetto dei quantitativi assegnati dal PRAE. Il non rispetto di tali quantitativi costituisce un indice di mancato perseguimento degli obiettivi del PRAE e, di riflesso, del PPAE.
ALTERNATIVA 0	Non procedere con la Variante al PPAE	Non procedere con la variante significherebbe non tenere conto di rilevanti motivi di interesse sociale, economico ed anche ambientale: <ul style="list-style-type: none"> - impossibilità di perseguire le previsioni del PRAE e del PPAE; - aggravare il contesto socio-economico (in termini di occupazione, riequilibrio del mercato, rilancio del settore, diminuzione dei prezzi dei materiali inerti); - accentuare, nel tempo, i disagi ambientali legati alla rilevante importazione di materiali (elevate distanze dai luoghi di prelievo con maggiori impatti ambientali causati dal trasporto su gomma) ed al possibile mancato recupero ambientale di cave esistenti.

3.3 Impostazione del Rapporto Ambientale

Il Rapporto Ambientale sarà impostato nel rispetto di quanto previsto nell'allegato I delle Linee Guida Regionali per la VAS. I contenuti minimi che saranno riportati nel Rapporto Ambientale sono i seguenti:

Sezione introduttiva: descrizione dell'impostazione delle fasi di analisi e valutazione - soggetti coinvolti - esito della consultazione preliminare di scoping - osservazioni e contributi pervenuti dagli SCA – controdeduzioni.

A. Inquadramento programmatico e pianificatorio: quadro normativo di riferimento – illustrazione della variante al programma - contenuti e obiettivi - soluzioni proposte - illustrazione delle alternative – analisi delle interazioni con altri Piani e Programmi – sostenibilità ambientale della variante.

B – inquadramento del contesto ambientale e territoriale di riferimento: ambito territoriale e ambientale di riferimento - descrizione degli aspetti ambientali e individuazione dei trend - analisi delle principali criticità – descrizione dei settori di governo.

C – Obiettivi ambientali di riferimento: Individuazione degli obiettivi ambientali di riferimento.

D – Valutazione degli effetti: valutazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, il suolo e sottosuolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori – interazione con i settori di governo - valutazione degli scenari alternativi - valutazione degli effetti cumulativi - descrizione delle misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione della variante al programma (misure di mitigazione, compensazione e orientamento).

E – Monitoraggio: individuazione e descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione della variante al programma (vedere successivo paragrafo).

F Conclusioni: Bilancio delle valutazioni effettuate – problematiche riscontrate.

Sintesi non tecnica di tutte le informazioni di cui ai punti precedenti.

3.3.1 Sez. D - Valutazione degli effetti

In sede di scoping è comunque necessaria una prima individuazione dei possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del programma. La valutazione degli effetti ambientali della proposta di variante al PPAE rappresenta, infatti, il passaggio più significativo legato alla stesura del Rapporto ambientale.

In generale, gli effetti significativi dovranno essere valutati su una scala territoriale e confrontati con opportune soglie di rilevanza definite da un preciso set di criteri basati su standard di tolleranza dei sistemi ambientali (capacità di carico, impatti su specie minacciate, ecc...) o standard di capacità dei servizi (es. in termini di disponibilità idriche, capacità di smaltimento dei rifiuti, etc.).

E' evidente come nella fase di definizione e valutazione degli effetti ambientali, entri in gioco un certo margine discrezionale: se è vero infatti, che può talvolta essere complessa una esaustiva ed univoca individuazione degli effetti ambientali perlopiù indiretti legati ad un determinato intervento, è altrettanto vero che per molte tipologie progettuali sono ormai disponibili riferimenti di metodo abbastanza condivisi e consolidati.

I criteri di valutazione della significatività degli effetti contenuti nella normativa di riferimento sulla VAS, fanno riferimento ai seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- carattere cumulativo degli effetti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);

- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite, dell'utilizzo intensivo del suolo, effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Come noto, l'attività estrattiva comporta inevitabilmente una serie di pressioni a carico delle diverse componenti ambientali. In particolare, gli impatti interessano l'ambiente fisico (aspetti evolutivi dei versanti, rete drenante superficiale, acque sotterranee), la biologia vegetale e animale (impatti su microfauna e fauna, danneggiamento della copertura vegetale), qualità dell'aria (mutamento del microclima, inquinamento acustico e da polveri), attività antropiche (modificazioni strutturali e infrastrutturali, modificazione dell'uso del suolo, modificazioni del paesaggio e della vocazione territoriale in particolare storica e turistica), aspetti sociali (incremento occupazionale, salute pubblica).

A livello preliminare, di seguito si riportano alcune considerazioni generali relative ai principali possibili effetti ambientali legati all'attività estrattiva (valutazioni condotte per fasi estrattive):

Fasi	Azione/lavorazione	Fattori di interferenza
Fase preliminare (ante)	Scelta dell'area	- - Occupazione di suolo
	Progettazione/indagini /prospezione	- Perdita di suolo e vegetazione o colture - Gestione materiale di scoperchiatura - Gestione reflui - Interferenze falda
	Lavori preliminari preparatori/accessi/ aperture piazzali	- Perdita di suolo e vegetazione o colture - Gestione materiale di scoperchiatura - Rumore e polveri - Interferenze con la falda e con il reticolo di drenaggio naturale
Fase esercizio di	Messa in opera di impianti	- Impatto visivo - Rumore - Polveri
	Abbattimento e lavorazione materiale	- Rumore - Polveri - Stoccaggi provvisori e gestione materiali sterili - Alterazione geomorfologiche - Interferenze con la falda e con il reticolo di drenaggio naturale - Interferenza con flora, fauna ed ecosistemi - Sfruttamento di risorse non rinnovabili
	Gestione cantiere e macchine operatrici	- Rumore - Polveri - Stoccaggio combustibile e/o lubrificanti e

		manutenzione mezzi - Gestione reflui - Regimazione e trattamento acque superficiali
Fase di fine e post esercizio	Abbandono di aree senza azioni di recupero	- Permanere dell'impatto visivo e alterazione del paesaggio - Condizioni di marcata pendenza dei versanti e scarpate e situazioni di instabilità - Condizioni di marcata erosione e denudazione con o senza rivegetazione spontanea - Permanenza di situazioni di contaminazione di suolo e acque sotterranee - Stoccaggi di rifiuti e residui di lavorazione non controllati
	Recupero	- Rimodellazione morfologica e consolidamento pendici - Interventi di regimazione acque superficiali - Bonifica di situazioni di contaminazione di suolo e acque sotterranee - Piantumazione e rivegetazione

3.3.2 Sez. E - Proposta di monitoraggio

Il sistema di monitoraggio che verrà definito avrà, in particolare, come obiettivi precipui:

1. il controllo degli impatti significativi sull'ambiente indotti dalla variante in esame;
2. la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati;
3. l'individuazione delle responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio;
4. la previsione, se del caso, di eventuali o necessarie misure correttive.

Lo stesso potrà essere organizzato e sviluppato considerando le tre principali fasi di "vita" della variante in oggetto e dei suoi effetti:

- la fase *ante operam*, che riguarda il monitoraggio da effettuare in concomitanza all'entrata in vigore della variante al programma;
- la fase *in itinere*, che riguarda il monitoraggio da effettuare per il bacino estrattivo individuato e che dovrà essere specificato in relazione alle risultanze delle specifiche procedure di valutazione ambientale da effettuarsi in sede di approvazione del progetto di cava;
- la fase *post operam*, che riguarda il monitoraggio da effettuare una volta ultimata la fase di coltivazione nel bacino estrattivo e durante il suo recupero ambientale.

E' dunque necessario ricorrere ad un set di indicatori che possano essere aggiornati abbastanza frequentemente in modo da poter valutare l'andamento dei risultati delle azioni di programma.

A tal fine viene proposto il seguente set di indicatori:

- **indicatori di prestazione o di risultato**, volti a verificare l'efficacia della variante proposta e quindi il perseguimento degli obiettivi prefissati;
- **indicatori di tipo ambientale**, individuati con lo scopo di valutare gli effetti ambientali prodotti dall'attuazione della variante ed eventualmente intervenire in modo tempestivo nel caso si manifestassero degli effetti non previsti nel processo VAS;
- **indicatori di risposta**, che servono a valutare l'efficacia delle misure di mitigazione, compensazione e orientamento adottate in fase attuativa.

Si riporta inoltre un elenco orientativo delle componenti ambientali da considerare.

Componente ambientale	Ambito
Atmosfera	Valutazione degli impatti sulla qualità dell'aria: polveri e inquinanti
Rumore	Valutazione degli effetti/impatti sulla popolazione e/o ecosistemi
Vibrazioni	Valutazione del disturbo alle persone
	Valutazione degli effetti sugli edifici
Acqua	Valutazione dell'alterazione del regime idraulico e idrodinamico dei corpi idrici superficiali e sotterranei
	Valutazione dell'alterazione delle qualità chimico – fisiche delle acque superficiali e sotterranee
Paesaggio	Valutazione dell'impatto visivo e dell'alterazione del paesaggio
Vegetazione e fauna continuità ecologica	Valutazione dei processi o fenomeni di frammentazione ambientale

In relazione alla rumorosità, alle vibrazioni e agli impatti sulla qualità dell'aria dovuti al traffico indotto dall'attività di cava, le criticità ambientali sollevate a volte dalla popolazione non riguardano specificatamente impatti ambientali riconducibili a superamenti di limiti normativi (situazioni legate alla rumorosità continua o a una alterazione globale del clima acustico della zona, superamenti dei limiti di legge per le polveri) ma sono legate maggiormente al disturbo provocato dai singoli passaggi dei mezzi o a criticità puntuali della viabilità o ancora a problemi legati alla sicurezza stradale.

In questo senso l'imposizione di regole di natura gestionale che riguardino l'utilizzo delle infrastrutture di trasporto o l'individuazione di tragitti alternativi permette il ridimensionamento nell'insorgenza di situazioni di disagio e devono pertanto essere prese in considerazione.

Si rimandano, comunque, alla fase della progettazione esecutiva dei singoli progetti di cava eventuali integrazioni degli indicatori proposti nel caso in cui si rendesse necessario monitorare aspetti puntuali o specifici.

Gli indicatori proposti sono riportati nella tabella di seguito riportata.

N.	INDICATORI DI RISULTATO	UNITÀ DI MISURA
1	Volumi annui di materiale utile estratto / Volumi totali autorizzati	mc/mc
2	Superficie annua cavata/superficie totale di scavo prevista dal progetto approvato	mq/mq
3	Ditte autorizzate, addetti, diritti di escavazione riscossi	n - €/anno

ASPETTO AMB.	N.	INDICATORE DI TIPO AMBIENTALE E/O DI RISPOSTA	UNITÀ DI MISURA
Suolo	1	Superficie annua recuperata / superficie totale recuperata come prevista dal progetto approvato	mq/mq
	2	Superficie di ampliamento annuo rispetto alla superficie annua recuperata	mq/mq
Acqua	3	Piano di monitoraggio del regime idrogeologico locale e delle qualità chimico-fisiche delle acque sotterranee – costituzione rete di monitoraggio di pozzi/piezometri e/o sorgenti	
	4	Prelievi di acqua superficiale rispetto a quelle disponibili	mc/mc
	5	Stato ambientale del corso d'acqua	SACA
Aria	6	Misurazione delle PTS (polveri totali sospese), PM ₁₀ , NO _x , CO	concentrazioni
Ambiente sonoro	7	Caratterizzazione acustica del sito estrattivo autorizzato e del suo intorno	
Paesaggio	8	Superficie forestale ridotta/anno sull'intera superficie forestale del versante	mq, ha
	9	Superficie recuperata e/o valorizzata rispetto alla superficie attuale della cava	mq/mq
Biodiversità	10	Superficie forestale compensata rispetto alla superficie forestale eliminata	mq/mq

Quest'ultimi indicatori andranno elaborati su base annuale a cura e spese della ditta esecutrice responsabile del progetto di coltivazione della cava.

3.4 Allegati

- TAV RP 1: Inquadramento Territoriale dell'area in studio in scala 1:50.000;
- TAV RP 2: Stato di attuazione PPAE vigente in scala 1:30.000 per tipologia di materiali calcari;
- TAV. RP 3: Viabilità di accesso al bacino in scala 1:50.000;
- TAV. RP 4A: Inquadramento vincolistico in scala 1:50.000 dell'area in studio sovrapposta ai seguenti elementi areali: area Parco Naturale Regionale Gola della Rossa – Frasassi, ATO E del PTC, perimetro Vincolo Idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/23, aree tutelate ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 (cd. Galassini);
- TAV. RP 4B: Inquadramento vincolistico in scala 1:50.000 dell'area in studio sovrapposta ai seguenti elementi areali: aree ZSC e ZPS, Foreste demaniali ed Emergenze botanico – vegetazionali del PPAR;
- TAV. RP 5: Estratto Carta Geologica Regionale in scala 1:10.000;
- TAV. RP 6: Studio di Intervisibilità dell'area in studio in scala 1:10.000;